



**Catania, 29/12/2022**

**INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  
DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2022**

**2) Convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il finanziamento della proroga di un posto di ricercatore a tempo determinato – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il finanziamento della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, sottoscritto con la dott.ssa Maria Letizia Sergi per il settore concorsuale 02/A1.

**3) Contratto d'insegnamento docente di chiara fama, art. 23, comma 3 della legge 240/10 A. A. - 2022/2023 – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'attribuzione per contratto, per chiara fama, del corso interdisciplinare di Retorica, presso la Scuola Superiore di Catania, al Prof. Laurent Pernot, ordinario di Lingua e Letteratura greca presso l'Università di Strasburgo, con un impegno didattico pari a 35 ore, comprensivo della verifica finale di apprendimento ed il compenso di € 5.000,00 – esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione – gravante sui fondi della Scuola medesima.

**4) Attivazione procedure di proroga contratti di ricercatore a tempo determinato – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'avvio della procedura di proroga dei seguenti contratti di ricercatore a tempo determinato:

a) Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" - proroga, per il periodo dal 2 gennaio 2023 al 1° gennaio 2025, del contratto di ricercatore di tipo a) già stipulato, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (s.s.d. FIS/01 – Fisica sperimentale), con la Prof.ssa Maria Letizia Sergi per il periodo dal 2 gennaio 2020 al 1° gennaio 2023. L'area finanziaria, con nota prot. 541914 del 14.12.2022, ha comunicato che la spesa occorrente "è stata programmata dal dipartimento stesso nell'esercizio 2023 per € 60.607,92. La restante quota, pari ad € 40.187,08 sarà versata dall'INFN entro 60 giorni dalla stipula della convenzione".

b) dei seguenti contratti di ricercatore di tipo a) stipulati dall'Ateneo tramite i fondi assegnati dal MUR col D.D. n. 407/2018 (Avviso AIM) a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.2 (cosiddetti POC), i cui contratti risultano in scadenza nell'anno 2023 per i quali i dipartimenti di afferenza hanno già proposto la proroga.

DIPARTIMENTO	DATA DELIBERA	RICERCATORE	S.S.D.	S.C.	DATA CESSAZIONE
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE	27/10/2022	FRANCESCA VALENTI	AGR/10	07/C1	22/04/2023
SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E T.A. "G.F. INGRASSIA"	29/11/2022	ANTONIO CRISTALDI	MED/42	06/M1	06/04/2023
		CESARINA GIALLONGO	MED/15	06/D3	06/04/2023
SCIENZE UMANISTICHE	14/12/2022	SALVATORE ARCIDIACONO	L-FIL-LET/09	10/E1	10/03/2023
		CLAUDIA CANTALE	SPS/08	14/C2	02/03/2023
		SEBASTIANO ITALIA	L-FIL-LET/10	10/F1	02/03/2023

Le procedure di proroga dei soprariportati contratti sono state votate singolarmente.

Oltre ai 6 ricercatori sopra riportati, verrà a scadenza nel giugno 2023 il contratto del Dott. Gianni De Donato la cui procedura di proroga potrà essere attivata a partire dal prossimo mese di gennaio 2023, secondo quanto disposto dal relativo Regolamento di Ateneo.

Il costo complessivo delle sette proroghe biennali dei contratti di RTDA, già stipulati sulla seconda tranche dei fondi MUR col D.D. n. 407/2018 (Avviso AIM), ricompresi tra le "Linee di ricerca non prioritarie" dell'Avviso 6/2022 della Regione Siciliana, sarà così finanziato:

- cofinanziamento regionale per le 7 proroghe biennali, pari a € 352.779/70 (€ 50.397/10\*7).

L'importo a carico dell'Ateneo pari al 50% della proroga (compresa la differenza tra il costo unitario finanziato dalla Regione ed € 53.280/00) ammonta ad € 393.140/30 €, così finanziati:

- € 343.909/46, a carico delle spese generali della seconda tranche del finanziamento PON AIM (cosiddetti POC);

- € 49.230/84 a carico delle risorse del DM 737/2021.

#### **5) D.M. 445 del 6 maggio 2022 "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026" - assegnazione piano straordinario A: personale tecnico amministrativo - parere.**

Il Rettore ricorda al Consesso che, nell'ambito del piano straordinario A del D.M. 445 del 6 maggio 2022, relativo all'assegnazione alle Istituzioni universitarie statali delle risorse destinate all'attivazione di piani straordinari di

reclutamento di professori, di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e di personale tecnico-amministrativo, sono state assegnate all'Università di Catania risorse corrispondenti a 53 punti organico.

Il Rettore ricorda altresì che tali risorse, che si pongono in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali dell'Università, sono state stanziare dalla legge 234/2021 al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti.

Per quanto attiene all'utilizzo di tali risorse straordinarie, il Rettore ricorda che i 53 punti organico assegnati all'Ateneo per la realizzazione del piano straordinario A (intervallo di reclutamento: 1° ottobre 2022 – 31 ottobre 2024) sono stati impegnati: per 4 p.o., per avviare 5 procedure di chiamata per professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010; per 25 p.o., per avviare procedure per il reclutamento di 50 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010; per 24 p.o., per fare fronte alla carenza di personale tecnico amministrativo di cui occorre aumentare numero e competenze.

Delle 5 procedure di chiamata per professore avviate, sono state dichiarate deserte 2 procedure per professore di II fascia (per i settori MED/25 Psichiatria e M-PED/04 Pedagogia sperimentale).

Considerato quanto sopra, il Rettore propone che i punti organico risultati non utilizzati a tal fine vengano destinati al reclutamento di personale tecnico amministrativo, per il quale risultano quindi impegnati 25,40 punti organico.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime in merito parere favorevole.

## **6) Proposta di conferimento del titolo di professore emerito.**

Il Senato Accademico, a seguito della votazione svoltasi a scrutinio segreto con il seguente esito: 24 voti a favore, 2 contrari e 2 schede bianche, approva la proposta di conferimento del titolo di professore emerito al Prof. Salvatore Sciacca.

## **7) Procedure di chiamata a posti di professore di I fascia da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle sotto riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di professore di prima fascia, da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010:

### **Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (seduta del 25.11.2022)**

**Settore concorsuale: 08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI**

**Settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”**

**Numero massimo di pubblicazioni: 15** (quindici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell' “elenco delle pubblicazioni”.

**Lingua straniera:** inglese

**Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente  
(seduta del 6.12.2022)**

**Settore concorsuale: 07/E1** – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA

**Settore scientifico-disciplinare: AGR/07** “Genetica agraria”

**Numero massimo di pubblicazioni: 20** (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

**Lingua straniera:** inglese

**Dipartimento di Matematica e Informatica  
(seduta del 12.12.2022)**

**Settore concorsuale: 01/B1** - INFORMATICA

**Settore scientifico-disciplinare: INF/01** “Informatica”

**Numero massimo di pubblicazioni: 12** (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

**Lingua straniera:** inglese

**Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute  
(seduta del 15.12.2022)**

**Settore concorsuale: 03/C1** - CHIMICA ORGANICA

**Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06** “Chimica organica”

**Numero massimo di pubblicazioni: 20** (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

**Lingua straniera:** inglese

Le superiori procedure di chiamata sono state votate singolarmente.

**8) Riconoscimento titolo estero.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera l’equipollenza del Titolo di Licenza in Psicologia clinica e di comunità, conseguito dalla Dott.ssa Giovanna Furneri, in data 28 aprile 2014, presso l’Università Pontificia di Roma, con la laurea magistrale in Psicologia, classe LM-51, rilasciata dall’Università di Catania.

**9) Equipollenza Dottorato di Ricerca.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera:

- a) l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca in Ingegneria Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible, conseguito dal Dott. Juan Miguel Ramirez Cuesta presso l’Universidad de Cordoba (Spagna), in data 14 novembre 2018, con il dottorato di ricerca in Agricultural, Food and Environmental Science;

- b) l'equipollenza del titolo di dottorato di ricerca in Robotique, conseguito dal Dott. Dario Sanalidro presso l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA Toulouse) (Francia), in data 8 aprile 2022, con il dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi, Energetica, Informatica e delle Telecomunicazioni.

**10) Linee Guida per la proposta di Corsi di Studio di Nuova Istituzione – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alle Linee Guida per la proposta di Corsi di Studio di Nuova Istituzione che si allegano al verbale.

**11) Offerta formativa 2023/2024 -proposta “Istituzione nuovi corsi di studio” – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'integrazione dell'offerta formativa 2023/2024 con l'istituzione dei seguenti nuovi corsi di studio:

- a) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery classe LM-41, erogato in lingua inglese;
- b) corso di laurea magistrale interclasse LM-74/LM-79 denominato Geologia e Geofisica. Detto corso di laurea accorpa i corsi di laurea magistrale in Scienze Geologiche LM-74 e Scienze geofisiche LM-79 che verranno disattivati.

**12) Master a.a. 2022/23 - Ampliamento numero partecipanti - Ratifica – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica del D.R. n° 4427 del 6 dicembre 2022, adottato in via d'urgenza, per ampliare il numero dei partecipanti al Master in “Parodontologia” da 30 a 36.

**13) Bando con la Fondazione Intesa San Paolo onlus di Milano per l'assegnazione di contributi di studio a favore di studenti in situazioni di disagio – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito a quanto segue:

- approvare il bando in esame, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione sia del suddetto bando (con il potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare con la Fondazione) sia di tutti gli atti consequenziali;

- dare mandato al Rettore di designare due componenti della commissione giudicatrice;

- dare mandato all'ufficio protezione dei dati, a concordare con la Fondazione sia il testo dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali sia il testo dell'atto di nomina dell'Università a Responsabile del trattamento in conformità alle norme in materia;

- dare mandato all'Area della didattica a curare tutti gli adempimenti consequenziali.

#### **14) Modifica Regolamento didattico D'Ateneo.**

Il Senato Accademico, a maggioranza, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo il cui nuovo testo emendato viene allegato al verbale.

#### **15) Accordi con le Scuole per corsi di orientamento attivo – schema tipo – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito allo schema di accordo con le Scuole per corsi di orientamento attivo, all'autorizzazione del Rettore alla sottoscrizione di atti negoziali redatti in conformità a detto schema di accordo, dando mandato all'area per la comunicazione a curare tutti gli adempimenti consequenziali.

#### **16) Regolamento di Ateneo – modifica art. 25.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva la modifica dell'art. 25 del Regolamento di Ateneo che risulta riformulato come di seguito riportato:

##### **Articolo 25 – Informazione, comunicazione istituzionale e trasparenza**

Al fine di garantire la più ampia circolazione delle informazioni e una efficace comunicazione istituzionale l'Università - nel rispetto della normativa in materia di pubblicità, trasparenza, accessibilità e protezione dei dati personali - opera attraverso i seguenti canali:

1. sito internet dell'Ateneo [www.unict.it](http://www.unict.it): pubblica le disposizioni normative interne e gli atti deliberativi degli Organi dell'Ateneo, illustra il funzionamento dell'Istituzione e delle procedure amministrative, rende note le modalità di accesso a concorsi, bandi e gare nonché ai servizi universitari.
2. albo online – albo ufficiale di Ateneo: pubblica tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi che devono essere resi noti alla collettività per disposizione di legge, per il tempo necessario a garantirne adeguata pubblicità legale.
3. testate giornalistiche registrate e notiziari istituzionali: divulgano informazioni a carattere culturale e scientifico, promuovono la conoscenza su temi di interesse pubblico e sociale, valorizzano l'immagine dell'Ateneo attraverso articoli a stampa, contenuti audiovisivi e prodotti multimediali.
4. Canali social istituzionali e piattaforme digitali: integrano la comunicazione istituzionale consentendo interattività con l'utenza interna ed esterna, tempestività e partecipazione, anche in modalità a distanza.

### **17) Nuovi regolamenti dei Dipartimenti.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva le modifiche al Regolamento del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell'adunanza dell'8 novembre 2022.

### **18) Regolamento per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Modifiche - parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle modifiche proposte al capo I del Regolamento per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente, rinviando quelle relative al capo II che riguarda il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, in quanto tali modifiche vanno preliminarmente sottoposte a confronto sindacale. Il testo del regolamento emendato viene allegato al verbale.

### **19) Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2023 autorizzatorio: budget economico e budget degli investimenti - parere.**

### **20) Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025: budget economico e budget degli investimenti - parere.**

### **21) Bilancio unico d'Ateneo di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria e classificazione della spesa per missioni e programmi 2023 - D.I. n. 394/2017 - parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito a:

1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2023 autorizzatorio: budget economico e budget degli investimenti.
2. Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025: budget economico e budget degli investimenti.
3. Bilancio unico d'Ateneo di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria e classificazione della spesa per missioni e programmi 2023 - d.i. n. 394/2017.

Si precisa che detti bilanci sono stati votati singolarmente.

### **22) Piano finanziario Erasmus+ Call 2022 - Azione KA171 - Mobility of Higher Education Students and Staff Supported by External Policy Funds (KA171) - Progetto n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000076716 - parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito al Piano finanziario Erasmus+ Call 2022 - Azione KA171 - Mobility of Higher Education Students and Staff Supported by External Policy Funds (KA171) - Progetto n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000076716.

**23) Accordo di partenariato per la gestione del progetto “Universities for EU Projects” - KA1 Mobility Erasmus Traineeship - Consorzio SEND - parere.**

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.

**24) Programma Erasmus+ 2021/2027 | Invito a presentare proposte 2023 - Avviso EAC/A/10/2022 - parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito:

- alla partecipazione dell'Università di Catania all'invito a presentare proposte per l'anno 2023 del Programma Erasmus+ 2021/2027;
- all'autorizzazione del Rettore alla sottoscrizione della documentazione relativa alle proposte progettuali che verranno presentate, nonché di tutti gli atti consequenziali e necessari al prosieguo delle attività dei progetti che verranno finanziati.

**25) Erasmus+ KA 131: bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus outgoing dello staff per docenza - Staff Mobility for Teaching (sta) - a.a. 2022/2023 - parere.**

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.

**26) Bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per tirocinio verso Programme e Partner Countries (KA131) - A.A. 2022/2023 - parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito al bando per l'assegnazione di mobilità Erasmus per tirocinio verso Programme e Partner Countries (KA131) - A.A. 2022/2023.

**27) Aggiornamento del Piano Strategico d'Ateneo - parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'aggiornamento del Piano Strategico d'Ateneo 2022-2026, come specificata e dettagliato nel documento allegato al verbale.

**Ordine del giorno aggiunto - prot. n. 545741 del 16.12.2022**

**- Accordo di collaborazione con l'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con l'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche al fine di collaborare per lo svolgimento di attività che rientrano nel servizio di radioprotezione dei lavoratori.

**II Ordine del giorno aggiunto - prot. n. 549935 del 19.12.2022**



**- Procedura di selezione a posto di ricercatore a tempo determinato – art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 – parere.**

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alla procedura di selezione proposta dal Dipartimento di Giurisprudenza per un posto di RtdB nel settore concorsuale 10/L1– Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/12– Lingua e traduzione-lingua inglese

- lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua inglese
- numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare:12

**Il vicario del Direttore generale  
F.to Dott. Armando Conti**



*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA*

*Area della Didattica*

**Linee Guida per la proposta  
di Corsi di Studio di Nuova Istituzione**

## 1. PREMESSA

Le presenti Linee Guida, predisposte dalla Commissione didattica di Ateneo e dall' Area della didattica, hanno lo scopo di fornire, a tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella programmazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, indicazioni su procedure, fasi e tempistiche per proporre l'istituzione di nuovi Corsi di Studio (CdS).

Contestualmente, sono finalizzate a dare informazioni sui documenti che tali attori (ad es. Dipartimento, Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Commissione Didattica di Ateneo, Nucleo di Valutazione di Ateneo, etc) devono predisporre, ai fini della presentazione delle proposte al Ministero dell'Università e della ricerca ( MUR), che le valuterà attraverso il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

L'istituzione di un nuovo ordinamento si rende necessaria quando: - il corso che si intende attivare non è la modifica di un ordinamento già vigente; - si deve cambiare classe del corso; - si deve creare un corso interclasse (anche se si intende fondere due corsi già esistenti); si intende modificare un ordinamento vigente, ma le modifiche sono di tale entità da configurarlo come un nuovo corso.

Secondo il dettato normativo del DM 289/2021 Allegato 4, punto A, gli atenei possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di CdS :

- a. **Corsi di studio convenzionali.** Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
- b. **Corsi di studio con modalità mista.** Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
- c. **Corsi di studio prevalentemente a distanza.** Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- d. **Corsi di studio integralmente a distanza.** In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

S precisa, però, che la possibilità di istituire nuovi CdS in modalità prevalentemente (c) o integralmente (d) a distanza è soggetta a limitazioni per alcune Classi di Laurea o Laurea Magistrale.

In particolare possono essere istituiti:

1. solo come **CdS convenzionali** i CdS afferenti alle seguenti Classi:
  - L-17 Scienze dell'Architettura,
  - LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura,
  - LM-41 Medicina e Chirurgia,
  - LM-42 Medicina Veterinaria,
  - LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria,
  - L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM-SNT/4],
  - LM-85 bis, Scienze della Formazione Primaria,
  - L-P01, L-P02 e L-P03
2. solo in **modalità convenzionale o mista** i Corsi afferenti alle Classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione.

Inoltre, si considerano Corsi di Nuova Istituzione, e quindi soggetti alla procedura di Accreditamento Iniziale, le seguenti tipologie di CdS:

- nuovi Corsi istituiti nel Comune in cui ha sede legale l'Ateneo;
- nuovi Corsi istituiti in sede decentrata già esistente;
- nuovi Corsi istituiti in nuova sede decentrata;

- “repliche” di Corsi già attivi (Corsi con ordinamento didattico identico) nel Comune in cui ha sede legale l’Ateneo;
- “repliche” di corsi già attivi in una sede decentrata già esistente;
- “repliche” di corsi già attivi, ma attivati in nuova sede decentrata

Si specifica che il passaggio di un CdS da “monoclasse” a “interclasse” si configura come Nuova Istituzione ed è soggetta all’Accreditamento Iniziale di ANVUR. La trasformazione di un CdS da “interclasse” a “monoclasse” si configura, invece, come modifica di Ordinamento, che richiede solo l’approvazione del CUN,

Il processo richiesto per l’istituzione prevede sia un percorso interno all’ateneo, che vede coinvolti i dipartimenti, le commissioni paritetiche, gli organi di governo e il nucleo di valutazione, sia un percorso esterno, con l’acquisizione del parere del Comitato Regionale Università Siciliane (CRUS), la sottomissione della proposta al CUN, per l’analisi dell’Ordinamento didattico del Nuovo CdS, e all’ANVUR per la verifica dei requisiti necessari per l’Accreditamento Iniziale del CdS di cui si chiede l’istituzione.

Infine, nella progettazione di un corso di nuova istituzione occorre sempre far riferimento al DM 1154/2021. Infatti, l’ANVUR - per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova istituzione - deve verificare il possesso dei requisiti di cui agli Allegati A e C del sopracitato D.M.

In particolare, l’Allegato A del DM 1154/2021 specifica i Requisiti di accreditamento per i CdS con riferimento a:

- a. Trasparenza.
- b. Docenza.
- c. Parcellizzazione delle attività didattiche.
- d. Risorse strutturali.
- e. Assicurazione della Qualità.

L’Ambito di Valutazione D, di cui all’allegato C del DM 1154/2021, specifica – invece - i “Requisiti e gli Indicatori di Qualità della Didattica e dei Servizi agli studenti”.

## 2. FASI e CRONOPROGRAMMA

### FASE 1- entro l'inizio dell'a.a.

- Ricognizione da parte della Commissione didattica delle proposte dei CdS di nuova istituzione.
- Individuazione da parte della Commissione didattica delle proposte di CdS nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio.

### FASE 2 - entro 5 giorni dalla pubblicazione della nota ministeriale relativa alle indicazioni operative per l'offerta formativa dell'anno successivo

- Il referente del CdS, delegato del Dipartimento proponente, deve inviare alla Commissione didattica e all'area della didattica:
  - Documento di Progettazione CdS secondo il modello presenti Linee Guida ANVUR
  - Format Ordinamento
  - Prospetto con informazioni per l'attivazione del Corso
  - In caso di CdS di Area Sanitaria, deve essere prodotta la proposta di Relazione Illustrativa
  - In caso di CdS attivati in sede decentrata, deve essere prodotta la proposta di Relazione sulla sede decentrata
  - L'Ateneo acquisisce e verifica i dati contenuti nei documenti, che verranno caricati sulla Banca Dati CINECA dal responsabile dell'ufficio management

### FASE 3\_1 - entro 5 giorni dopo la scadenza della verifica ex-post

- Il Dipartimento delibera sulla proposta del nuovo CdS e sui documenti correlati, coerentemente con la Programmazione Strategica dell'Ateneo.

### FASE 3\_2 - 10 giorni dopo la scadenza della verifica ex-post

- Parere della Commissione paritetica docenti e studenti(CPDS) sulla proposta del Nuovo CdS

### FASE 4 - entro 10 giorni dalla chiusura per le festività natalizie

- Trasmissione Delibera del dipartimento sulla proposta del Nuovo CdS

### FASE 5\_1 - entro la chiusura per le festività natalizie

- Approvazione RAD dei nuovi CdS da parte degli organi collegiali ed inserimento della data delle delibere di SA e di CdA nella SUA-CdS

### FASE 5\_2 – entro fine dicembre

- Per i Corsi di Area Sanitaria acquisizione del Parere della Regione ed inserimento nella SUA-CdS.
- Acquisizione del parere del CRUS (anche per i CdS “repliche”)

### FASE 6 - entro metà gennaio e comunque entro la data indicata dal MUR

- Invio dell'Ordinamento al CUN

### FASE 7\_1 - entro metà gennaio

- Tutte le altre Informazioni – anche quelle relative a quadri non ordinamentali della SUA-CdS compresa la didattica programmata, la didattica erogata e i docenti di riferimento - che il Referente del CdS deve obbligatoriamente riportare – con il supporto del referente amministrativo – sia nella piattaforma SmartEdu sia nella piattaforma AVA SUA
- Regolamento didattico del nuovo CdS che deve essere approvato dagli organi di governo entro la stessa data

### FASE 7\_2 - entro metà gennaio

- La Commissione didattica si esprime sull'attivazione dei Nuovi CdS e redige il Documento delle Politiche di Ateneo sull' Offerta.

### FASE 7\_3 - entro metà gennaio

- La Commissione didattica comunica al NdV la disponibilità, nella banca dati SUA-CdS, di tutta la documentazione relativa all'attivazione dei CdS e si riserva di trasmettere il Documento delle Politiche Ateneo Offerta Formativa.

**FASE 8 - entro metà febbraio e comunque entro la data indicata dal MUR**

- Adeguamento ad eventuali rilievi del CUN.
- Approvazione, da parte del dipartimento delle modifiche apportate all'Ordinamento a seguito dei rilievi del CUN.
- Caricamento da parte del responsabile dell'ufficio management degli adeguamenti ai rilievi del CUN sulla SUA-CdS.

**FASE 9\_1 - entro fine febbraio e comunque entro la data indicata dal MUR**

- Completamento della compilazione delle SUA-CdS.
- Caricamento della Relazione tecnico-illustrativa del NVA.
- Inserimento nella SUA-CdS da parte del responsabile dell'ufficio management dei seguenti documenti:
  - Organigramma;
  - Documento relativo al processo di Assicurazione di Qualità per i CdS, predisposto dal presidio di qualità;
  - Documento relativo alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse riferite alla docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i CdS dell'Ateneo;
  - Documento Politiche di Ateneo e programmazione Offerta Formativa, redatto dalla Commissione didattica e approvato dal SA e dal CdA.
  - Invio ad ANVUR della Relazione Illustrativa per i Nuovi CdS di Area Sanitaria, approvata da SA e CdA e sottoscritta dal Rettore.


**FASE 9\_2 - entro fine febbraio e comunque entro la data indicata dal MUR**

- Approvazione dell'attivazione del/i nuovo/i CdS da parte degli organi collegiali, SA e CdA.

**3. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Le presenti Linee Guida fanno riferimento alla vigente normativa, a documenti ANVUR, CUN di seguito elencati:

- DM 270 del 22 ottobre 2004
- Legge n. 240 del 30 dicembre 2010
- Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012
- DM n. 987 del 12 dicembre 2016
- DM n. 60 dell'8 febbraio 2017
- DM n. 935 del 29 novembre 2017
- DM n. 6 del 7 gennaio 2019
- DM n. 989 del 25 ottobre 2019
- DM n. 82 del 14 maggio 2020 [e ss. mm. nel DM 137 del 29 maggio 2020]
- DM n. 446 del 12-08-2020
- DM n. 289 del 25-03-2021
- DM n.1154 del 14-10-2021
- DD n.2711 del 22-11-2021
- CUN – Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici
- ANVUR - Modello definitivo di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3)
- Linee Guida ANVUR per la Progettazione in Qualità dei Corsi di Studio di Nuova Istituzione per l'a.a. 2022-23
- Linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti ver. 2.2 (15/11/2022)
- Linee guida per la compilazione della Scheda SUA-CdS ver. 1.1 (16/05/2018)
- ADI -Attivazione corsi di studio: Guida alla compilazione della SUA-CdS
- ADI -Istituzione corsi di studio e modifica ordinamenti didattici: Guida alla compilazione del RAD e della SUA-CdS



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO VIGENTE .....	2
PROPOSTA MODIFICA.....	2
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 - STRUTTURE DIDATTICHE.....	5
ART. 4 - CORSI DI STUDIO.....	6
ART. 5 – TITOLI .....	8
ART. 6 - OBIETTIVI FORMATIVI DEI CORSI DI STUDIO.....	8
ART. 7 – ISTITUZIONE DEI CORSI DI STUDIO (CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO).....	9
ART. 8 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO.....	12
ART. 9 - ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO.....	12
ART. 10 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO .....	13
ART. 11 - REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO .....	14
ART. 12 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU).....	15
ART. 13 - CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE .....	17
ART. 14 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE.....	18
ART. 15 – CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	19
ART. 16 – MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO .....	19
ART. 17 – CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE.....	19
ART. 18 – OFFERTA FORMATIVA .....	20
ART. 19 – CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE .....	20
ART. 20 - INSEGNAMENTI .....	23
ART. 21 - ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE .....	24
ART. 22 - TIROCINI CURRICULARI.....	24
ART. 23 - ESAMI O VALUTAZIONI FINALI DEL PROFITTO .....	25
ART. 24 - COMMISSIONI DI ESAME O DI VALUTAZIONE FINALE DEL PROFITTO.....	26
ART. 25 - PROVE FINALI.....	27
ART. 26 - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO .....	29
ART. 27 - FREQUENZA ATTIVITÀ FORMATIVE .....	31
ART. 28 – STUDENTI/ESSE REGOLARI, FUORI CORSO E LAUREANDI/E .....	31
ART. 29 – STUDENTI/ESSE A TEMPO PARZIALE .....	32
ART. 30 – STUDENTI/ESSE LAVORATORI/TRICI, ATLETI/E, IN SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ, CON DISABILITÀ E IN STATO DI DETENZIONE.....	33
ART. 31 - MODIFICHE DELLA CARRIERA: SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E RIPRESA, CHIUSURA/RINUNCIA E DECADENZA.....	33
ART. 32 - RICONOSCIMENTO DI STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO .....	33
ART. 33 - ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI EXTRA-CURRICULARI E A CORSI SINGOLI.....	35
ART. 34 – <del>DOVERI</del> COMPITI DEI/LLE DOCENTI.....	37
ART. 36 - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PART-TIME.....	41
ART. 37 - ORIENTAMENTO E TUTORATO .....	41

### PARTE I

#### TITOLO I

#### Strutture didattiche e corsi di studio



REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA
	<b>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</b>
	Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università di Catania e gli aspetti relativi all'organizzazione delle attività comuni ai Corsi di studio, in conformità alla normativa vigente.
	<b>Art. 2 – Definizioni</b>
	<p>Ai sensi del presente regolamento si intende per:</p> <p><b>Ateneo:</b> l'Università degli Studi di Catania;</p> <p><b>Ambito disciplinare:</b> un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;</p> <p><b>Attività formative:</b> insieme delle attività didattiche offerte nel corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo; le dimensioni in termini di crediti degli insegnamenti e dei relativi moduli devono essere conformi alla normativa vigente che ne vieta la parcellizzazione;</p> <p><b>Classe di appartenenza dei corsi di studio:</b> l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004 e determinati dai Decreti ministeriali;</p> <p><b>Corsi di studio:</b> i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master universitario e di dottorato di ricerca, come individuati nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n; 509";</p> <p><b>Corsi di studio internazionali:</b> i Corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere; i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera; i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione.</p> <p><b>Consiglio di Corso:</b> il consiglio competente per il corso di studio secondo quanto stabilito dall' art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania;</p>

**Credito formativo universitario (CFU):** brevemente Credito, **rappresenta** la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

**Obblighi formativi Aggiuntivi (OFA):** Attività formative supplementari e obbligatorie assegnate agli/le studenti/esse che non hanno superato la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico.

**Curriculum:** percorso formativo diversificato nel rispetto degli intervalli di crediti relativo agli ambiti disciplinari specificati nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzato al conseguimento del relativo titolo;

**Diploma supplement:** relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo/a studente;

**Didattica:** lezioni in corsi e moduli curriculari, intesi come svolgimento di lezioni ed esercitazioni in presenza degli/le studenti/esse in aula **o a distanza**. **In questo ultimo caso la modalità a distanza deve essere prevista dal regolamento didattico del Corso di studio ai sensi dell'art. 20, comma 6 del presente regolamento. Queste attività di didattica devono essere** esplicitamente previste in termini di Crediti ~~Formativi Universitari (CFU)~~ dagli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.

**Dipartimento:** la struttura didattica e di coordinamento di cui all'art. 15 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania;

**Decreto o decreti ministeriali:** uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

	<p><b>ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System):</b> l'insieme di regole stabilite in ambito europeo per l'accumulo e il trasferimento di crediti incentrato sullo studente e basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento, volto a facilitare la progettazione, l'erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei corsi e dei periodi di studio e ad agevolare la mobilità studentesca;</p> <p><b>Learning agreement:</b> l'accordo tra lo/a studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello/a studente;</p> <p><b>Manifesto Generale degli Studi:</b> il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ed alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli/le studenti/esse;</p>
--	--

	<p><b>Ministero:</b> il Ministero dell'Università e della Ricerca;</p> <p><b>Mutuazione:</b> l'utilizzo di un insegnamento/modulo didattico avente stessa o diversa denominazione e stesso contenuto, stesso numero di CFU, ore e SSD di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro corso di studio;</p> <p><b>Obiettivi formativi:</b> l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;</p>
	<p><b>Ordinamento didattico di un corso di studio:</b> l'insieme delle norme che disciplinano il corso di studio, approvate dal Ministero <del>dell'Università e della Ricerca</del> ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;</p> <p><b>Piano di studio:</b> l'insieme delle attività formative che deve <del>seguire</del> <b>svolgere</b> lo/a studente per il conseguimento del titolo di studio;</p> <p><b>Regolamento di Ateneo:</b> il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08/10/2015 e successive modificazioni;</p> <p><b>Regolamento didattico dei corsi di studio:</b> i</p>
	<p>regolamenti di cui all'art.12 del DM 270/04;</p> <p><b>Settori scientifico-disciplinari (SSD):</b> gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;</p> <p><b>Statuto:</b> lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e successive modificazioni.</p>
<b>Art. 1 - Strutture didattiche</b>	<b>Art. 3 - Strutture didattiche</b>
<p>1. Sono strutture didattiche dell'Ateneo:</p> <p>a) i dipartimenti;</p> <p>b) le scuole;</p> <p>c) le scuole di dottorato, ove istituite;</p> <p>d) le strutture didattiche speciali.</p> <p>I docenti afferiscono esclusivamente ai dipartimenti, ma possono essere incardinati anche nelle strutture didattiche di cui al secondo comma.</p>	<p>1. Sono strutture didattiche dell'Ateneo:</p> <p>a) i dipartimenti;</p> <p>b) le scuole;</p> <p>c) le scuole di dottorato, ove istituite;</p> <p>d) le strutture didattiche speciali.</p> <p>I/le docenti afferiscono esclusivamente ai dipartimenti.</p>
<p>2. La struttura didattica di Architettura per la sede decentrata di Siracusa e la struttura didattica di Lingue e letterature straniere per la sede decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti.</p>	<p>2. Il Dipartimento è una struttura di didattica e di ricerca, disciplinata dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo.</p> <p>3. Le Scuole sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, finalizzate al coordinamento e</p>

<p><b>3.</b> La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico.</p>	<p>alla razionalizzazione delle attività didattiche e sono disciplinate dallo Statuto.</p>
	<p>4. La struttura didattica decentrata di Siracusa e la struttura didattica decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti.</p>
	<p>5. La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico.</p>
<p><b>3 bis.</b> La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri è una struttura didattica speciale, disciplinata da un apposito regolamento, avente la finalità di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell'italiano per stranieri.</p>	<p>6. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri è una struttura didattica speciale, disciplinata da un apposito regolamento, avente la finalità di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell'italiano per stranieri.</p>
<p><b>4.</b> Presso l'Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nella parte II del presente regolamento.</p>	<p>7. Presso l'Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nell'allegato presente nella parte II del presente regolamento.</p>
<p><b>Art. 2 - Commissioni paritetiche</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>1.</b> Presso le strutture didattiche, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, è istituita una Commissione paritetica composta da docenti e studenti.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>2.</b> La Commissione paritetica della struttura didattica, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, sulla base delle informazioni derivanti dalle banche dati ministeriali e sulla base di altre informazioni istituzionali disponibili in materia di didattica effettua valutazioni sulla qualità e l'efficacia dei corsi di studio di competenza della struttura didattica, formulando proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei medesimi corsi di studio, elaborando autonomi indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica. Inoltre svolge tutti i compiti che le sono affidati dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Le valutazioni e le proposte della Commissione sono inserite nella relazione annuale, che viene trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico ogni anno entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>Art. 3 - Corsi di studio</b></p>	<p><b>Art. 4 - Corsi di studio</b></p>
<p><b>1.</b> Presso i dipartimenti e le strutture didattiche speciali di cui al secondo comma dell'art. 1 sono istituiti i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, elencati nella parte III e nella parte IV del presente regolamento, i cui relativi ordinamenti didattici sono riportati negli allegati 1 e 2 del</p>	<p><b>1.</b> I corsi di studio sono percorsi formativi al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui al successivo art. 5.</p>

<p>presente regolamento. I suddetti corsi sono attivati con le modalità di cui al successivo art. 6.</p>	<p><b>2.</b> Ciascun corso di studio è incardinato nel Dipartimento di riferimento. <b>Il Dipartimento nel quale il Corso di Studio è incardinato organizza e coordina l'attività didattica del Corso nel rispetto del presente regolamento.</b> <del>elativamente all'organizzazione didattica, il dipartimento di riferimento è quello responsabile degli insegnamenti del corso. Ciascun corso di studio può afferire anche a più dipartimenti: uno di riferimento ed avere uno o più dipartimenti associati.</del> Sono Dipartimenti associati quelli che concorrono, con i propri docenti, agli insegnamenti dei corsi di studio.</p> <p><b>3.</b> Su proposta di due o più Dipartimenti possono essere istituiti e attivati corsi di studio interdipartimentali o interateneo. Il funzionamento dei suddetti corsi è disciplinato da apposite convenzioni.</p> <p><b>4.</b> I corsi <del>summenzionati</del> <b>di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico</b> vengono istituiti e attivati secondo le modalità del successivo art. 7 e nel rispetto della normativa vigente.</p> <p><b>5.</b> Presso i Dipartimenti e le Strutture Didattiche Speciali di cui all'art. <del>2,3</del> comma 1, lettera a) e d) – a seguito di apposito bando – possono essere attivati corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, master universitari di primo e di secondo livello.</p>
<p><b>2.</b> Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di specializzazione, attivati a seguito di apposito bando emanato annualmente.</p>	
<p><b>3.</b> Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca, attivati con apposito bando emanato annualmente.</p>	
<p><b>4.</b> Presso le strutture didattiche sono attivati corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, la cui attivazione viene resa nota attraverso apposito bando.</p>	
<p><b>5.</b> Presso le strutture didattiche possono essere attivati corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p>	
<p><b>6.</b> Su proposta di una o più strutture didattiche possono essere istituiti e attivati corsi di studio interateneo il cui funzionamento è disciplinato da apposite convenzioni.</p>	
<p><b>7.</b> Ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è retto da un consiglio che esercita le competenze previste dallo Statuto. Il consiglio può proporre al consiglio del dipartimento o della struttura didattica speciale di cui al</p>	

<p>secondo comma dell'art. 1 le modifiche all'ordinamento didattico e al regolamento didattico del corso di studio. Il Consiglio delibera sulle informazioni da inserire nelle banche dati ministeriali e sul rapporto annuale di riesame entro i termini stabiliti dal Ministero, nonché sulle istanze degli studenti.</p>	
<p><b>8.</b> Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è istituito un Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della Qualità (GGAQ) presieduto dal presidente del corso di laurea o di laurea magistrale o da un suo delegato. La sua composizione, determinata dal regolamento del corso, deve garantire la presenza del docente referente dell'Assicurazione della qualità, di studenti componenti del Consiglio del corso, nonché di personale tecnico amministrativo di supporto. Il Gruppo ha la responsabilità del corretto svolgimento della valutazione interna dell'offerta formativa del Corso e riporta gli esiti al Consiglio del Corso, ai fini dell'approvazione del rapporto annuale di riesame.</p>	
<p><b>9.</b> L'Ateneo persegue politiche per l'assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio. Inoltre, attraverso il Presidio di Qualità attua procedure per il monitoraggio delle attività didattiche e offre alle strutture didattiche sostegno nelle procedure di accreditamento dei corsi di studio.</p>	<p><b>7.</b> L'Ateneo persegue politiche per l'assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio attraverso un organizzato sistema di Assicurazione della Qualità normato da regolamenti interni.</p>
<p><b>Art. 4 – Titoli</b></p>	<p><b>Art. 5 – Titoli</b></p>
<p><b>1.</b> L'Ateneo, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, rilascia i titoli di studio di cui alla normativa vigente.</p>	<p><b>1.</b> L'Ateneo, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, rilascia i titoli di studio di cui alla normativa vigente.</p>
<p><b>2.</b> Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse.</p>	<p><b>2.</b> Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse.</p>
<p><b>3.</b> L'Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.</p>	<p><b>3.</b> L'Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.</p>
<p><b>4.</b> La Scuola Superiore di Catania rilascia agli studenti, che abbiano acquisito i titoli previsti, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico.</p>	<p><b>4.</b> La Scuola Superiore di Catania rilascia agli/le studenti/esse, che abbiano acquisito i titoli previsti, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico.</p>
<p><b>Art. 5 - Obiettivi formativi dei corsi di studio</b></p>	<p><b>Art. 6 - Obiettivi formativi dei corsi di studio</b></p>
<p><b>1.</b> Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali.</p>	<p><b>1.</b> Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo/la studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali.</p>

<p>2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p>	<p>2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo/a studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p>
<p>3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.</p>	<p>3. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico dello stesso livello, compresi i corsi di laurea ad orientamento professionale, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con appositi provvedimenti ministeriali. Sono, inoltre, contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, e dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.</p>
<p>4. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.</p>	<p>4. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo/a studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.</p>
<p>4. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.</p>	<p>5. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.</p>
<p><b>Art. 6 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio</b></p>	<p><b>Art. 7 – Istituzione dei corsi di studio (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico)</b></p>
<p>1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede con regolare periodicità alla verifica del conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun corso di studio ed al conseguente aggiornamento dell'offerta formativa.</p>	<p>1. I corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai successivi provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e della normativa sui requisiti per l'accreditamento.</p> <p>2. L'istituzione di un corso di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico avviene su proposta di un Dipartimento o su proposte congiunte fra due o più Dipartimenti.</p> <p>3. La proposta deliberata dal Consiglio di dipartimento è corredata dal relativo ordinamento didattico e da apposito regolamento didattico, definiti con le modalità e i contenuti stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.</p>



	<p><b>4.</b> L'istituzione di un corso di studio è poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.</p> <p><b>5.</b> Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come sopra deliberati, vengono inseriti dagli uffici competenti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento e del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo - nelle banche dati ministeriali, per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.</p> <p><b>6.</b> Per l'istituzione dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria deve essere acquisito anche il parere positivo della Regione in cui sarà attivato il corso di studi.</p> <p><b>7.</b> I nuovi corsi di studio sono istituiti - nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università - con decreto del Rettore, previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico</li> <li>• verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.</li> </ul> <p><b>8.</b> Con le stesse procedure descritte nei precedenti commi sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.</p> <p><b>9.</b> I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.</p>
<p><b>2.</b> L'istituzione di un corso di studio avviene su proposta di un dipartimento o di una struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1. La proposta è corredata dal relativo ordinamento didattico, definito con le modalità e i contenuti stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti. Per i corsi di studio che danno accesso all'esercizio di professioni regolate da ordini professionali, sono necessariamente sentiti i consigli degli ordini presenti nel territorio.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>3.</b> <i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>4.</b> La proposta di istituzione del corso di studio viene comunicata alle altre strutture didattiche e al Comitato regionale universitario siciliano per il relativo parere, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che delibera, a seguito del parere del Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione approva, previa constatazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale basata su apposita</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>relazione del Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il corso di studio approvato e il relativo ordinamento vengono inseriti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, ai sensi della normativa vigente - nel presente regolamento didattico di Ateneo che viene, quindi, sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è indicata nel decreto rettorale di emanazione dello stesso.</p>	
<p><b>5. Abrogato</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>6.</b> Il corso di studio è attivato, su proposta del competente dipartimento o struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, in accordo con le procedure previste dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>7.</b> L'attivazione di un corso di studio è subordinata all'autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria. L'attivazione è effettuata per una coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>8.</b> Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l'ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di fattibilità, l'Ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento o la struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 a cui il corso afferisce disciplina inoltre la facoltà degli studenti di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>9. Abrogato</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

	<p><b>Art. 8 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio</b></p>
	<p>1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la denominazione, in italiano o in lingua straniera, coerente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;</li> <li>b) la classe o le classi di appartenenza e il/i Dipartimento/i cui il corso afferisce;</li> <li>c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi;</li> <li>d) il quadro generale delle attività formative;</li> <li>e) i crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;</li> <li>g) le conoscenze richieste per l'accesso;</li> <li>h) il numero massimo di crediti riconoscibili, secondo la normativa vigente;</li> <li>i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.</li> </ul>
	<p>2. L'ordinamento didattico (RAD) è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere obbligatorio del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione e dal Documento di progettazione del Corso di Studio.</p> <p>3. La convenzione tra gli Atenei consorziati è parte integrante dell'ordinamento didattico, in caso di corsi di studio interateneo.</p>
	<p><b>Art. 9 - Attivazione dei corsi di studio</b></p>
	<p>1. L'Università, annualmente, sulla base degli ordinamenti istituiti, definisce e garantisce la propria offerta formativa attivando i corsi di studio, nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dei requisiti di trasparenza e corretta comunicazione rivolta agli/lle studenti/esse e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;</li> <li>b) dei requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;</li> <li>c) dei requisiti di strutture idonee per lo svolgimento delle attività formative;</li> </ul>

	<p>d) dei requisiti di docenza di ruolo disponibile per sostenere i corsi di studio e per garantire il livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore;</p> <p>e) delle regole dimensionali relative al numero degli/le studenti/esse sostenibile per ciascuna classe di corso di studio.</p>
	<p><del>2. L'attivazione L'istituzione</del> dei corsi di studio avviene ad opera del Ministero, <b>previo subordinatamente</b> all'inserimento da parte degli uffici competenti di tali corsi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito Decreto Ministeriale.</p> <p>3. L'attivazione di un corso di studio, una volta effettuata, va mantenuta almeno per una coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>4. Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l'ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di fattibilità, l'Ateneo assicura comunque la possibilità per gli/le studenti/esse già iscritti/e di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento, a cui il corso afferisce, disciplina, inoltre, la facoltà degli/le studenti/esse di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti.</p>
<b>Art. 7 - Regolamenti didattici dei corsi di studio</b>	<b>Art. 10 - Regolamenti didattici dei corsi di studio</b>
<p>1. Ciascun corso di studio è disciplinato da un regolamento didattico, approvato annualmente dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della struttura didattica a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.</p>	<p>1. Ciascun corso di studio, presente nell'offerta formativa, è disciplinato da un Regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei/le docenti e degli/le studenti/esse.</p>
<p>2. Il contenuto del regolamento didattico del corso di studio è conforme alla normativa vigente ed è predisposto sulla base delle indicazioni riportate nello schema tipo approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>2. Il contenuto del regolamento didattico del corso di studio, conforme alla normativa vigente, è predisposto sulla base delle indicazioni riportate nello schema tipo approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>3. Le disposizioni contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, attinenti alla qualità del Corso di studio,</p>	<p><i>Abrogato vive già nel c.1</i></p>

sono approvate dal consiglio della competente struttura didattica, su proposta del consiglio di corso di studio, previo parere favorevole della commissione paritetica.	
	<p><b>3.</b> Nel caso di corsi di studio attivati a seguito di accordi di collaborazione tra più strutture didattiche o con altro Ateneo, le disposizioni contenute nel Regolamento didattico del CdS ne disciplinano il funzionamento e attribuiscono ad una delle strutture didattiche interessate o ad uno degli atenei convenzionati l'iscrizione degli/le studenti/esse, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, secondo quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni.</p>
<p><b>Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio</b></p>	<p><b>Art. 11 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio</b></p>
<p><b>1.</b> Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'Unione Europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. In relazione alle conoscenze richieste per l'accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Possono essere previste dal regolamento didattico del Corso di studio specifiche attività formative propedeutiche alla verifica, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dalla struttura didattica interessata.</p>	<p><b>1.</b> Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'Unione Europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. In relazione alle conoscenze richieste per l'accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).</p>
<p><b>2.</b> Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. È inoltre necessario possedere specifici requisiti curriculari nonché una personale preparazione adeguata. I requisiti richiesti, sia curriculari sia di personale preparazione, e le modalità della loro verifica, sono riportati nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi differenziati, il regolamento didattico del corso di studio può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione.</p>	<p><b>2.</b> Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. È inoltre necessario possedere specifici requisiti curriculari nonché una personale preparazione adeguata. I requisiti richiesti, sia curriculari sia di personale preparazione, e le modalità della loro verifica, sono riportati nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio.</p>
<p><b>3.</b> Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea</p>	<p><b>3.</b> Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno</p>

<p>magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.</p>	<p>della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.</p>
<p><b>4.</b> Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.</p>	<p><b>4.</b> Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.</p>
<p><b>5.</b> Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.</p>	<p><b>5.</b> Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.</p>
<p><b>6.</b> Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.</p>	<p><b>6.</b> Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.</p>
<p><b>Art. 9 - Crediti Formativi Universitari (CFU)</b></p>	<p><b>Art. 12 - Crediti Formativi Universitari (CFU)</b></p>
<p><b>1.</b> Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento.</p>	<p><b>1.</b> Al Credito <del>formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU</del>, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore.</p>
<p><b>2.</b> La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.</p>	<p><b>2.</b> La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.</p>
<p><b>3.</b> Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.</p>	<p><b>3.</b> Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (incluso il tirocinio per i corsi non di area sanitaria, ulteriori attività formative o attività per la prova finale), o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.</p>

<p><b>4.</b> Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono rientrare:</p> <p>a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale;</p> <p>b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;</p> <p>c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale;</p> <p>d) 25 ore di tirocinio;</p> <p>e) per i corsi di studio di area sanitaria, almeno 10 e non più di 15 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese.</p>	<p><b>4.</b> Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo dello/a studente, corrispondente a un credito, possono rientrare:</p> <p>a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale;</p> <p>b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;</p> <p>c) per i corsi di studio di area sanitaria o similari <b>come definiti dalla normativa vigente</b>, almeno 15 e non più di 25 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese.</p>
<p><b>5.</b> I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p>	<p><b>5.</b> I Crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo/a studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p>
<p><b>6.</b> Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.</p>	<p><b>6.</b> Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno/a studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo/a studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati <del>dallo/a studente</del> ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.</p>
<p><b>7.</b> Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p>	<p><b>7.</b> Nel caso in cui lo/a studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo/a studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p>
<p><b>8.</b> I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>	<p><b>8.</b> I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>
<p><b>9.</b> Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso,</p>	<p><b>9.</b> Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e</p>

<p>per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea.</p>	<p>realizzazione l'università abbia concorso, per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea.</p>
<p><b>Art. 10 Corsi di laurea e di laurea magistrale</b></p>	<p><b>Art. 13 - Corsi di laurea e di laurea magistrale</b></p>
<p>1. Nell'ambito di una classe di laurea o di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea o di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p>1. Nell'ambito di una classe di laurea o di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea o di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p>
<p>2. Possono essere istituiti Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla stessa classe ove vi sia l'esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea o di laurea magistrale e tutti i curricula dell'altro.</p>	<p>2. Possono essere istituiti Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla stessa classe ove vi sia l'esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. <b>Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea o di laurea magistrale e tutti i curricula dell'altro.</b></p>
<p>3. Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'immatricolazione o iscrizione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al terzo anno per i corsi di laurea e al secondo anno per i corsi di laurea magistrale.</p>	<p>3. Corsi di laurea o di laurea magistrale, <b>anche a ciclo unico</b>, afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'immatricolazione o iscrizione lo/a studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al terzo anno per i corsi di laurea e al secondo anno per i corsi di laurea magistrale.</p>
<p>4. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p>4. Per conseguire la laurea lo/a studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.</p>
<p>5. Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il livello B1 della classificazione del CEF (Common European Framework). La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo studente. Le strutture didattiche</p>	<p>5. Per accedere a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è <b>quello indicato nel regolamento didattico del</b> relativo corso di laurea. La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento</p>



organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova.	del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo/a studente. Le strutture didattiche organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova.
<b>6.</b> Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'Ateneo. Lo studente può conseguire la certificazione presso l'Ateneo, limitatamente alle lingue per le quali è "testing point", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione.	<b>6.</b> Per attestare la conoscenza della lingua straniera e avere il riconoscimento dei relativi Crediti, lo/a studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'Ateneo. Lo/a studente può conseguire la certificazione presso l'Ateneo, limitatamente alle lingue per le quali l'Ateneo stesso è "testing point", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione.
<b>6 bis.</b> Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.	<b>7.</b> Per conseguire la laurea magistrale lo/a studente deve acquisire 120 crediti, superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
<b>6 ter.</b> Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, lo studente deve acquisire rispettivamente 300 e 360 crediti; il numero massimo di esami è fissato dalla normativa vigente.	<b>8.</b> Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, lo/a studente deve acquisire rispettivamente 300 e 360 crediti; il numero massimo di esami è fissato dalla normativa vigente.
<b>7. Abrogato</b>	<i>Abrogato</i>
<b>8. Abrogato</b>	<i>Abrogato</i>
<b>9. Abrogato</b>	<i>Abrogato</i>
<b>10.</b> Gli studenti che acquisiscono i crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.	<b>9.</b> Gli/le studenti/esse che acquisiscono i crediti previsti dal corso di studio al quale sono iscritti conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
<b>11.</b> Il titolo rilasciato reca solo la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea o di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.	<b>10.</b> Il titolo rilasciato reca solo la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea o di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.
<b>12.</b> Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.	<b>11.</b> Unitamente al titolo, allo/a studente è <del>viene</del> rilasciato, <del>come supplemento al diploma</del> , il Diploma Supplement <del>un certificato</del> che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.
<b>Art. 11 – Corsi di laurea magistrale</b>	<i>Abrogato</i>
<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
<b>Art. 12 – Corsi di specializzazione</b>	<b>Art. 14 – Corsi di specializzazione</b>
<b>1.</b> Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.	<b>1.</b> Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di <del>direttive atti</del> dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo/a studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.	2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo/a studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.
<b>Art. 13 – Corsi di dottorato di ricerca</b>	<b>Art. 15 – Corsi di dottorato di ricerca</b>
1. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.	1. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei/le dottorandi/e, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.
2. <i>Abrogato</i>	
3. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l'Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi.	2. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l'Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi.
4. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari.	3. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari.
5. <i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
<b>Art. 14 – Master universitari</b>	<b>Art. 16 – Master universitari e Corsi di perfezionamento</b>
1. L'attivazione dei master universitari, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.	1. L'attivazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati dai rispettivi regolamenti di Ateneo.
2. <i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
3. <i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
4. <i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
	<b>Art. 17 – Corsi di formazione finalizzata e permanente</b>
	L'ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corsi di preparazione ai concorsi pubblici</li> <li>- Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni</li> <li>- Corsi di aggiornamento professionale;</li> <li>- Corsi di formazione permanente e ricorrente;</li> <li>- Corsi per adulti e per i lavoratori/trici.</li> </ul> L'organizzazione delle suddette attività formative e il riconoscimento di eventuali <b>Crediti CFU</b> è <del>disciplinata dal Senato Accademico regolamentato dagli Organi di Governo.</del>

## TITOLO II

## Regolamentazione delle attività didattiche

<b>Art. 15 – Offerta formativa</b>	<b>Art. 18 – Offerta formativa</b>
1. Ogni anno, entro il termine stabilito dal Ministero, il Consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predispone la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative.	1. Ogni anno, entro il termine stabilito dal Ministero, il Consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predispone la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative.
2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva l'offerta formativa e il regolamento sulla contribuzione studentesca, che vengono adeguatamente pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.	2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva il Manifesto degli studi, contenente l'offerta formativa e anche il regolamento sulla contribuzione studentesca <b>L'offerta formativa verrà adeguatamente pubblicizzata dall'Ateneo attraverso i propri canali di comunicazione.</b>
	3. Con successivo Decreto rettorale <del>del Rettore</del> è emanato il Manifesto Generale degli Studi, recante l'elenco dei Corsi di studio attivi nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione sugli adempimenti necessari all'immatricolazione, al rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli/le studenti/esse.
<b>Art. 16 – Calendario delle attività formative</b>	<b>Art. 19 – Calendario delle attività formative</b>
1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell'anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei singoli corsi di studio viene approvato dal	1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell'anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei

<p>Consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicazione, anche mediante il sito dell'Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei docenti.</p>	<p>singoli corsi di studio viene approvato dal Consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicazione, anche mediante il sito dell'Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei/le docenti.</p>
<p>2. Le attività formative si articolano, di norma, in due periodi distinti ciascuno per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l'inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell'anno.</p>	<p>2. Le attività formative si articolano in due periodi distinti ciascuno per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l'inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell'anno.</p>
<p>3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame.</p>	<p>3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame.</p>
<p>4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All'interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli ordinari distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date delle prove sono fissate in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso;</li> <li>- assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione.</li> </ul> <p>Il calendario didattico del corso di studio, di cui al comma 1, può prevedere periodi di sospensione dell'attività didattica frontale durante i quali è possibile programmare ulteriori appelli. Il calendario didattico deve essere redatto prima dell'inizio di ciascun anno accademico.</p>	<p>4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli/le studenti/esse regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All'interno di ciascuna <b>delle tre sessioni d'esame ordinaria</b>, sono svolti almeno due appelli <b>ordinari</b> distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. <del>La terza sessione deve prevedere almeno un appello.</del></p> <p>Le date delle prove sono fissate dal/la Presidente del Cds, su proposta dei/le docenti di corso di studio dopo aver acquisito le disponibilità dei/le docenti del Corso di studi in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare sovrapposizioni tra insegnamenti <b>di giorno e orario</b> dello stesso anno di corso;</li> <li>- assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione.</li> </ul> <p>Il Consiglio della struttura didattica competente deve prevedere nel calendario didattico <b>due periodi di sospensione dell'attività didattica, equamente</b></p>

	<p>distribuiti nei due semestri e opportunamente distanziati dalle sessioni d'esame <b>ordinarie</b> durante le quali <b>quali</b> i Cds devono prevedere appelli /prove intermedie a cui possono accedere gli/le studenti/esse iscritti/e regolarmente ad anni successivi al primo per il recupero degli esami degli anni precedenti non ancora superati, i/le laureandi/e, gli/le studenti/esse "fuori corso" e gli/le studenti/esse di cui al successivo art. 30.</p> <p>In ogni anno accademico, per gli/le studenti/esse fuori corso e laureandi/e e gli/le studenti/esse di cui al successivo art. 30 devono essere previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni dalle sessioni d'esame <b>ordinarie</b> e dalle due sospensioni dell'attività didattica. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali. Il calendario d'esami per l'intero a.a. viene approvato e reso pubblico prima dell'avvio dell'a.a.</p>
<p><b>4 bis.</b> In ciascuna sessione lo studente può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza. In particolare, anche nei casi in cui è prevista una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un esame non superato in precedenza, anche nella stessa sessione.</p>	<p><b>5.</b> In ciascuna sessione lo/a studente può sostenere, senza alcuna limitazione ma nei limiti previsti dal precedente comma 4, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza</p>
<p><b>5.</b> In ogni anno accademico, per gli studenti fuori corso e laureandi devono essere previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>5 bis.</b> In ogni anno accademico devono essere previsti almeno due ulteriori appelli riservati agli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni precedenti non ancora superati. Tali appelli non possono essere fissati nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali; è lasciata all'autonomia delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione di tali appelli, che dovranno essere opportunamente distanziati da quelli ordinari.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>6.</b> Abrogato</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
	<p><b>6.</b> Qualora le condizioni non consentano di esaminare tutti gli studenti nella stessa giornata, la Commissione, in sede di apertura dell'appello, è tenuta alla stesura di un calendario d'esame.</p>
<p><b>7.</b> Abrogato</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Art. 17 - Insegnamenti</b>	<b>Art. 20 - Insegnamenti</b>
<p>1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alla didattica frontale, esercitazioni in laboratorio, in aula e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente:</p> <p>a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare ben definito, anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al docente più appropriato;</p> <p>b) l'attribuzione di un adeguato numero di crediti formativi universitari;</p> <p>c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti.</p>	<p>1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alle lezioni in aula, esercitazioni e attività teoriche pratiche in laboratorio, in aula o in biblioteca, e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente:</p> <p>a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al/la docente più appropriato/a;</p> <p>b) l'attribuzione di un adeguato numero di Crediti formativi universitari;</p> <p>c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti.</p>
<p>2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti gli studenti, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli iscritti siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente.</p>	<p>2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti/e gli/le studenti/esse, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli/le iscritti/e siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente.</p>
<p>3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli studenti.</p>	<p>3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli/le studenti/esse.</p>
<p>4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, qualora abbiano analogo contenuto e identiche finalità, possono essere unificati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali.</p>	<p>4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, che abbiano gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti, possono essere mutuati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali.</p>
<p>5. Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti i docenti dei singoli moduli coordinati.</p>	<p>5. Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti/e i/le docenti dei singoli moduli coordinati.</p>
<p>6. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere anche forme di insegnamento a distanza,</p>	<p>6. Il regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto del proprio ordinamento, può prevedere</p>

precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto.	anche forme di insegnamento a distanza, precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto.
<b>Art. 18 Altre attività formative</b>	<b>Art. 21 - Altre attività formative</b>
<p>1. Nell'ambito delle "Altre attività" inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti crediti per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività a scelta dello studente;</li> <li>- ulteriori attività formative: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ulteriori conoscenze linguistiche;</li> <li>b) abilità informatiche e telematiche;</li> <li>c) tirocini formativi e di orientamento;</li> <li>d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.</li> </ul> </li> </ul> <p>Possono essere previsti crediti anche per stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.</p>	<p>1. Nell'ambito delle "Altre attività" inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti Crediti per le seguenti attività: - attività a scelta dello/a studente; - ulteriori attività formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ulteriori conoscenze linguistiche;</li> <li>b) abilità informatiche e telematiche;</li> <li>c) tirocini formativi e di orientamento;</li> <li>d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.</li> </ul> <p>Possono essere previsti crediti anche per stage presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.</p>
<p>2. Per l'acquisizione dei crediti a scelta lo studente può proporre sia insegnamenti attivati dall'Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l'acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p>	<p>2. Per l'acquisizione dei crediti a scelta lo/a studente può proporre sia insegnamenti attivati dall'Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l'acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p>
<p>3. Nell'ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi crediti e le modalità di valutazione finale del profitto.</p>	<p>3. Nell'ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi Crediti e le modalità di valutazione finale del profitto.</p>
<b>Art. 19 - Tirocini curriculari</b>	<b>Art. 22 - Tirocini curriculari</b>
<p>1. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro.</p>	<p>1. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello/a studente.</p>
<p>2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU).</p>	<p>2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di Crediti <b>formativi universitari (CFU)</b>.</p>

3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca.	3. I tirocini curriculari sono rivolti agli/le studenti/esse iscritti/e ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca.
4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l'Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente.	4. I tirocini curriculari possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l'Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente.
5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell'attività svolta.	5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell'attività svolta.
<b>Art. 20 - Esami o valutazioni finali del profitto</b>	<b>Art. 23 - Esami o valutazioni finali del profitto</b>
1. Per ciascuna delle attività formative – insegnamenti e altre attività – per le quali lo studente deve superare una verifica per acquisire i relativi CFU, in funzione della specifica tipologia, il regolamento didattico del corso di studio deve indicare: a) il tipo di prova che prevede un esame con voto; b) il tipo di valutazione finale del profitto che prevede un attestato di idoneità. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta, pratica o grafica ed eventuali loro combinazioni	1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli/le studenti/esse iscritti/e ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di approvazione o <b>non approvazione riprovazione</b> . Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta, pratica o grafica ed eventuali loro combinazioni
2. Abrogato	<i>Abrogato</i>
3. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione.	2. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione.
4. La votazione finale, di cui al comma 1, lettera a), espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al candidato che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode.	3. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo/a studente consegue la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al/la candidato/a che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode.
5. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione.	4. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione.
6. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto.	5. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto.



<p>7. Qualora lo studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non viene tenuta in alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto.</p>	<p>6. Qualora lo/a studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non <del>viene</del> è tenuta in alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto.</p>
<p>8. Lo studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell'esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato".</p>	<p>7. Lo/a studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell'esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato".</p>
<p>9. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello studente di voler completare la procedura.</p>	<p>8. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello/a studente di voler completare la procedura.</p>
<p>10. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo studente e vista dal tutor aziendale e dal tutor didattico. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio.</p>	<p>9. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi Crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo/a studente e vista dal/la tutor aziendale e dal/la tutor didattico/a. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio.</p>
<p>11. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il candidato può prenderne visione.</p>	<p>10. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il/la candidato/a può prenderne visione.</p>
<p><b>Art. 21 Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto</b></p>	<p><b>Art. 24 - Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto</b></p>
<p>1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio del corso di studio. La commissione, che deve operare con la presenza del titolare dell'insegnamento con funzioni di presidente, è costituita da almeno un altro docente della stessa area disciplinare, da un cultore della materia o da un docente dell'Ateneo il cui profilo professionale e culturale risulti congruente con la disciplina in oggetto. Oltre ai due membri effettivi deve essere previsto anche un membro supplente.</p>	<p>1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal/la Presidente del Cds, sono pubbliche e sono composte dal/la docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa e, eventualmente, da altri/e docenti o cultori/trici della materia. L'esame è pubblico e deve essere garantito l'accesso a chiunque voglia assistere.</p>

<p>2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni.</p>	<p>2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il/la cultore/trice della materia deve essere riconosciuto/a tale, su richiesta del/lla titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione di area medica.</p>
<p>3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno uno docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente.</p>	<p>3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno una docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del/la presidente. Lo/a studente può comunque preventivamente chiedere espressamente di essere esaminato/a anche dal/la docente titolare dell'insegnamento.</p>
<p>4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal docente coordinatore del corso e composta da tutti i docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto.</p>	<p>4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal/la docente coordinatore/trice del corso e composta da tutti i/le docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto.</p>
<p>5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica, e deve: essere certificata mediante la firma digitale del presidente e di altro componente della commissione d'esame.</p>	<p>5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica, e deve essere certificata mediante la firma digitale del/la presidente. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge per i/le docenti responsabili a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate.</p>
<p>6. Abrogato</p>	
<p><b>Art. 22 - Prove finali</b></p>	<p><b>Art. 25 - Prove finali</b></p>
<p>1. Per conseguire il titolo di studio lo studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento.</p>	<p>1. Per conseguire il titolo di studio di laurea lo/a studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento.</p>
<p>2. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno docente, anche di altro ateneo.</p>	<p>2. Per il conseguimento del titolo di studio di laurea magistrale, lo/a studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più</p>

	relatori/trici, di cui almeno un/a docente, anche di altro ateneo.
<p><b>3.</b> Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.</p>	<p><b>3.</b> Nel caso in cui lo/a studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo/a studente può essere tenuto/a al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.</p>
<p><b>4.</b> Lo svolgimento della prova è pubblico.</p>	<p><b>4.</b> Lo svolgimento della prova è pubblico.</p>
<p><b>5.</b> La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in centodecimi, da ciascuno dei componenti la commissione. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante che possa concorrere al giudizio. Al candidato che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.</p>	<p><b>5.</b> La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo/a studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante che possa concorrere al giudizio. Al/la candidato/a che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.</p>
<p><b>6.</b> La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal presidente del consiglio del corso di studio, il quale la presiede, o designa un presidente al quale delega il conferimento dei titoli, e attribuisce ad un componente della stessa il ruolo di segretario verbalizzante. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico, da non meno di cinque ad un massimo di undici docenti dell'Ateneo, compresi i professori a contratto. Per le lauree, le commissioni possono essere composte da non meno di tre docenti. Il relatore, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del candidato di cui ha guidato il lavoro. La registrazione della prova finale può avvenire anche per via telematica con la firma del presidente e del segretario della commissione.</p>	<p><b>6.</b> La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal/la presidente del consiglio del corso di studio, il/la quale la presiede, o designa un/a presidente al quale delega il conferimento dei titoli, e attribuisce ad un/a componente della stessa il ruolo di segretario/a verbalizzante. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le Lauree magistrali a ciclo unico, da non meno di cinque docenti dell'Ateneo, compresi i <del>professori</del> i/le docenti a contratto, di cui almeno tre tra professori/esse di ruolo e ricercatori/trici. Per le lauree e i diplomi di specializzazione, le commissioni possono essere composte da non meno di tre docenti, compresi i/le docenti <del>professori</del> a contratto, di cui almeno due tra professori/esse di ruolo e ricercatori/trici. Il/a relatore/trice, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del/la candidato/a di cui ha guidato il</p>

	<p>lavoro. La registrazione della prova finale può avvenire anche per via telematica con la firma del/la presidente e del/la segretario/a della commissione.</p> <p>La seduta di laurea è pubblica e, onde conferire opportuna solennità alla cerimonia, la Commissione è tenuta a indossare la toga.</p>
<p>7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, opportunamente distribuite. Il calendario viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato, anche mediante il sito dell'Ateneo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, una prima nel periodo Febbraio-Aprile, Una seconda nel periodo Giugno-<del>Luglio</del> <b>Settembre</b> ed una terza nel periodo Ottobre-Dicembre. Ulteriori sessioni possono essere previste anche in altri periodi dell'anno accademico. Il calendario delle prove finali è definito dai Consigli dei Cds su proposta del/la Presidente ed è <del>viene</del> reso noto e adeguatamente pubblicizzato prima dell'inizio di ciascun anno accademico, anche mediante il sito dell'Ateneo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p>

### TITOLO III

#### CARRIERA STUDENTESCA

<p><b>Art. 23 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio</b></p>	<p><b>Art. 26 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio</b></p>
<p>1. Al momento dell'immatricolazione viene istituito il fascicolo elettronico dello studente, contenente tutti i documenti riferiti alla carriera dello stesso secondo la normativa vigente, che garantirà anche l'archiviazione e la conservazione del titolo di studio a norma del codice dell'amministrazione digitale. Annualmente l'Ateneo, mediante il regolamento sulla contribuzione studentesca, precisa le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio, assicurando che tutte le procedure amministrative connesse alla carriera dello studente siano effettuabili anche per via telematica.</p>	<p>1. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è preceduta da una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso adeguatamente pubblicizzati.</p> <p>2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli/le studenti/esse collocati/e utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati e adeguatamente pubblicizzati.</p>
<p>2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è preceduta da una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.</p>	<p>3. Al momento dell'immatricolazione viene istituito il fascicolo elettronico dello/a studente, contenente tutti i documenti riferiti alla carriera dello/a stesso/a secondo la normativa vigente, che garantirà anche</p>

	<p><b>l'archiviazione e la conservazione del titolo di studio a norma del codice dell'amministrazione digitale.</b></p> <p><b>Ogni anno è pubblicata la Guida per gli/le studenti/esse contenente tutti i dettagli relativi alle scadenze e alla contribuzione.</b></p>
<p><b>3.</b> L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati.</p>	
<p><b>4.</b> Abrogato</p>	<p><i>ABROGATO</i></p>
<p><b>5.</b> Abrogato</p>	<p><i>ABROGATO</i></p>
<p><b>6.</b> Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l'iscrizione è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.</p>	<p><b>3.</b> Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l'iscrizione è riservata agli/le studenti/esse collocati/e utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati.</p> <p>Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.</p> <p>L'ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti.</p>
<p><b>6 bis.</b> Chi ha già conseguito crediti formativi universitari che in tutto o in parte siano riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio può chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente, previa verifica della disponibilità dei posti nel caso dei corsi di studio a numero programmato, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>	<p><b>4.</b> Chi ha già conseguito Crediti <del>formativi universitari (CFU)</del>, in tutto o in parte riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio, può chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali CFU riconoscere e, conseguentemente, previa verifica della disponibilità dei posti nel caso dei corsi di studio a numero programmato, l'anno di corso al quale lo/a studente può essere iscritto. Qualora i CFU di cui lo/a studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>
<p><b>7.</b> Agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.</p>	<p><b>5.</b> Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo i CFU conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.</p>

<p><b>8.</b> Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.</p>	<p><b>6.</b> Nel caso di possesso di un titolo di studio dello stesso livello del corso a cui si è iscritti, può essere riconosciuto solo un numero di CFU non superiore alla metà di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.</p>
<p><b>9.</b> Per i laureandi che alla data del termine ordinario di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale abbiano effettuato iscrizione con riserva, il termine per regolarizzare l'iscrizione al primo anno di tali corsi, a seguito del conseguimento del titolo, è fissato dal regolamento sulla contribuzione studentesca.</p>	
<p><b>10.</b> È consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l'Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Lo studente può chiedere l'iscrizione a tempo parziale secondo quanto previsto all'art. 26.</p>	<p><b>7.</b> La contemporanea iscrizione a più di un corso di studio dell'università o presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, è definita dalla normativa vigente.</p>
<p><b>Art. 24 - Frequenza attività formative</b></p>	<p><b>Art. 27 - Frequenza attività formative</b></p>
<p><b>1.</b> La frequenza è obbligatoria per le attività formative per le quali il regolamento didattico del corso di studio lo prescrive esplicitamente e nei modi dallo stesso stabiliti.</p>	<p><b>1.</b> La frequenza ai diversi CdS è regolata e normata dai regolamenti di CdS. La dispensa totale o parziale dall'obbligo di frequenza, ove presente, per gravi e/o giustificati motivi è deliberata dal consiglio del corso di studio.</p>
<p><b>2.</b> Gli studenti dei corsi di studio nei quali la frequenza delle attività formative è obbligatoria possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo per gravi e/o giustificati motivi. La dispensa è deliberata dal consiglio del corso di studio e deve contestualmente prevedere la possibilità di partecipare agli appelli dei relativi esami.</p>	<p><i>Abrogato</i> ovvero spostato</p>
<p><b>3.</b> L'assolvimento dell'obbligo della frequenza, ove richiesto, è attestato nei documenti relativi alla carriera dello studente.</p>	<p><i>Abrogato</i> ovvero spostato</p>
<p><b>4.</b> Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati dalla frequenza delle attività formative che si svolgono in concomitanza con le sedute degli organi di cui fanno parte.</p>	<p><b>2.</b> Gli/le studenti/esse componenti di organi collegiali sono esentati/e dalla frequenza delle attività formative secondo quanto regolato dal Regolamento degli Studenti</p>
<p><b>Art. 25 - Studenti regolari, fuori corso e laureandi</b></p>	<p><b>Art. 28 – Studenti/esse regolari, fuori corso e laureandi/e</b></p>
<p><b>1.</b> Viene immatricolato come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza Obblighi Formativi Aggiuntivi. Lo studente ammesso con OFA può sostenere esami o valutazioni di profitto previste nel suo piano di studi solo dopo che questi siano stati soddisfatti. Lo studente che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale</p>	<p><b>1.</b> È immatricolato/a come studente regolare del primo anno lo/a studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza <b>Obblighi Formativi Aggiuntivi</b> (OFA). Lo/a studente ammesso/a con OFA (ammesso sub-condizione) può sostenere esami di profitto o prove di idoneità previste nel suo piano di studi solo dopo che gli OFA siano stati soddisfatti e l'immatricolazione sia stata regolarizzata nei termini previsti dal bando annuale.</p>

per l'anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative.	
<b>2. Abrogato</b>	<i>Abrogato</i>
<b>3. Abrogato</b>	<i>Abrogato</i>
<b>4.</b> Viene considerato studente fuori corso lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico iscritto da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso.	<b>2.</b> È considerato/a studente fuori corso lo/a studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico iscritto/a da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso.
<b>5.</b> Viene considerato laureando lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che debba acquisire, prima dell'inizio del nuovo anno accademico, non più di 30 crediti per il conseguimento del titolo. Nel caso di lauree magistrali il cui ordinamento prevede più di 30 crediti per la tesi, lo studente sarà considerato laureando se in debito di un solo esame oltre la tesi. Lo studente laureando può sostenere gli esami di profitto e conseguire la laurea entro, di norma, il successivo 30 aprile.	<b>3.</b> È considerato/a laureando/a lo/a studente/essa dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che al momento dell'iscrizione al nuovo a.a. risulta in difetto dei CFU definiti dalla Guida dello Studente. Lo/a studente/essa laureando/a non iscritto/a con riserva ad un corso di laurea magistrale potrà conseguire la laurea entro fine di aprile. Lo/a studente laureando, iscritto/a con riserva ad un corso di laurea magistrale, deve conseguire la laurea prima dell'avvio delle attività formative del 2° periodo di attività didattica.
<b>Art. 26 - Studenti a tempo parziale</b>	<b>Art. 29 – Studenti/esse a tempo parziale</b>
<b>1.</b> All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo studente regolare di un corso di laurea o laurea magistrale può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti inferiore a quello previsto per anno. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal consiglio di corso di studio, sentito lo studente, secondo quanto stabilito da apposito regolamento di Ateneo.	<b>1.</b> All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso, lo/a studente regolare di un corso di laurea o laurea magistrale può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti inferiore a quello previsto per anno. In tal caso, lo/a studente è iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso di Studi che prevede il conseguimento di almeno 30 CFU per ogni anno. Lo/a studente che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale per l'anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative.
<b>2.</b> Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione dell'ammontare dei contributi.	<b>2.</b> Allo/a studente a tempo parziale si applica una riduzione dell'ammontare dei contributi.
<b>3. Abrogato</b>	<i>Abrogato</i>
<b>4.</b> Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all'atto dell'immatricolazione - non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio.	<b>3.</b> Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all'atto dell'immatricolazione - non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio
<b>5. Abrogato</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Art. 27 - Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà e studenti con disabilità</b>	<b>Art. 30 – Studenti/esse lavoratori/trici, atleti/e, in situazioni di difficoltà-vulnerabilità, con disabilità e in stato di detenzione</b>
1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore, di studente atleta e di studente in situazione di difficoltà allo studente dei corsi di laurea o di laurea magistrale, che sia in possesso dei requisiti stabiliti da da apposito regolamento di Ateneo.	1. È riconosciuto lo status di studente/essa lavoratore/trice, atleta, in situazione di <b>difficoltà vulnerabilità e con disabilità</b> allo/a studente/essa iscritto/a a corsi di laurea o di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che sia in possesso dei requisiti stabiliti da apposito regolamento di Ateneo. Nello stesso regolamento vengono definite le modalità organizzative e didattiche che ogni struttura didattica deve garantire a tali categorie di studenti/esse. <del>loro</del> .
2. Abrogato	Abrogato
3. Abrogato	Abrogato
4. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al comma precedente, che devono contemplare: - la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%; - la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso; - specifiche attività di supporto didattico. Le agevolazioni previste dal presente comma si applicano anche agli studenti con disabilità riconosciuta dalla competente struttura dell'Ateneo.	2. L'Ateneo attiva procedure per garantire il diritto all'istruzione universitaria <del>anche da parte dei detenuti delle persone in stato di detenzione</del> .  3. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli/le studenti/esse di cui al comma 1, che devono contemplare: - la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%; - la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli/le studenti/esse fuoricorso; - specifiche attività di supporto didattico.
<b>Art. 28 - Rinuncia agli studi, e Decadenza.</b>	<b>Art. 31 - Modifiche della carriera: sospensione, interruzione e ripresa, chiusura/rinuncia e decadenza</b>
1. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare agli studi svolti.	1. Lo/a studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di sospendere, interrompere e riprendere, rinunciare agli studi svolti. Tutte le relative procedure amministrative sono disciplinate dalla normativa vigente e definite nella Guida per gli/le Studenti/esse.
2. Nel caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio viene ritenuta valida solo la prima iscrizione effettuata. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale si è iscritto successivamente con l'annullamento di frequenze e crediti eventualmente acquisiti in tale corso di studio.	2. La carriera dello/a studente/essa può considerarsi decaduta secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e definito nella Guida per gli/le Studenti/esse.
3. Nel caso di contemporanea iscrizione ad altro ateneo italiano non viene considerata valida l'iscrizione presso questo Ateneo. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale è iscritto presso questo Ateneo.	
<b>Art. 29 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero</b>	<b>Art. 32 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero</b>
1. Nel rispetto della normativa vigente l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dall'Unione Europea e anche a	1. Nel rispetto della normativa vigente l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di



<p>livello internazionale e promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei propri percorsi formativi.</p>	<p>mobilità studentesca riconosciuti dall'Unione Europea e ad altri programmi di mobilità internazionale.</p> <p><b>2.</b> Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso <b>l'Università Ateneo</b> ospitante si dovrà perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole discipline.</p>
<p><b>2.</b> L'Ateneo favorisce, altresì, la mobilità studentesca incoming nel rispetto del principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti provenienti da Atenei esteri le proprie risorse didattiche, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei programmi di scambio internazionale e dalle convenzioni stipulate con le università partner, oltre a garantire loro supporto organizzativo e logistico.</p>	
<p><b>3.</b> Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi.</p>	<p><b>3.</b> Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli/le studenti/esse attraverso idonee forme di pubblicità. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi.</p>
	<p><b>4.</b> Le attività formative svolte all'estero sono <del>vengono</del> registrate nella carriera dello/a studente e nel Diploma Supplement, sulla base della documentazione rilasciata dall'università ospitante. Non sarà possibile sostenere nuovamente, presso l'Università <b>di provenienza inviante</b>, gli esami superati presso la sede estera ospitante e da questa debitamente certificati.</p>
<p><b>4.</b> Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di CFU;</li> <li>b. la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;</li> <li>c. le attività di laboratorio e di tirocinio</li> </ul>	<p><b>5.</b> Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di CFU;</li> <li>b. la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU.</li> <li>c. le attività di laboratorio e di tirocinio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU.</li> </ul>

<p><b>5.</b> Lo studente che desidera frequentare parte del proprio corso di studio all'estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest'ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello studente.</p>	<p><b>6.</b> Lo/a studente che desidera frequentare parte del proprio corso di studio all'estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo/a studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest'ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello/a studente.</p>
<p><b>6.</b> Le attività formative svolte all'estero vengono registrate nella carriera dello studente e nel Diploma Supplement, sulla base della documentazione rilasciata dall'università ospitante, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche previste dai bandi di riferimento o dalle competenti strutture didattiche. Non sarà possibile risostenere presso l'Università inviante gli esami superati presso la sede estera ospitante e da questa debitamente certificati.</p>	
<p><b>7.</b> Le attività formative extracurricolari svolte all'estero, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente.</p>	
<p><b>8.</b> Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso l'Università ospitante si dovrà perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole discipline.</p>	
<p><b>9.</b> Le procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero sono disciplinate dalle normative di riferimento. Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).</p>	<p><b>7.</b> Le procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero sono disciplinate dalle normative di riferimento e dagli accordi stipulati. Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o da altri sistemi per accordi fuori UE.</p>
	<p><b>8.</b> L'Ateneo favorisce, altresì, la mobilità studentesca incoming nel rispetto del principio di reciprocità, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei programmi di scambio internazionale e dalle convenzioni stipulate con le università partner.</p>
<p><b>Art. 30 - Iscrizione a insegnamenti extra-curricolari e a corsi singoli</b></p>	<p><b>Art. 33 - Iscrizione a insegnamenti extra-curricolari e a corsi singoli</b></p>

<p><b>1.</b> All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculare, scelti tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo in quell'anno, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Il numero massimo di crediti extracurricolari acquisibile durante il percorso formativo è: 27 per le lauree, 18 per le lauree magistrali, 45 per le lauree magistrali a ciclo unico. Tali attività extra-curricolari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curricolari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.</p>	<p><b>1.</b> All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo/a studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curricolari. Le modalità per l'iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite dal Consiglio di Amministrazione e riportate annualmente nella Guida per gli/le Studenti/esse.</p>
<p><b>2.</b> L'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studio universitario. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. I requisiti, l'ammontare del contributo richiesto e le modalità della iscrizione sono stabiliti dal regolamento sulla contribuzione studentesca.</p>	<p><b>2.</b> È consentita l'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, a tutti coloro che per motivi di aggiornamento culturale e professionale non essendo contemporaneamente iscritti/e ad un corso di studio universitario, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami di profitto ed averne regolare attestazione. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. Regole e modalità per l'iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite annualmente nella Guida per gli/le Studenti/esse.</p>
<p><b>3.</b> L'ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurricolari è stabilita dai Consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale. Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.</p>	<p><b>3.</b> L'ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurricolari è stabilita dai Consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale. Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli/le studenti/esse ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.</p>
<p><b>Art. 31 Abrogato</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

## TITOLO IV

~~ATTIVITA' Didattiche, speciali e INTEGRATIVE SERVIZI INTEGRATIVI. DOVERI COMPITI~~  
DEI/LLA DOCENTI E ~~DEGLI STUDENTI~~ SERVIZI INTEGRATIVI

<b>Art. 32 - Attività didattiche speciali</b>	
<p><b>1.</b> L'Ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione;</li> <li>b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;</li> <li>c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;</li> <li>d) corsi di formazione professionale per laureati;</li> <li>e) corsi di formazione permanente;</li> <li>f) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;</li> <li>g) corsi di formazione specialistica per laureati.</li> </ul> <p>L'istituzione e lo svolgimento dei corsi sono disciplinati da un apposito regolamento che, per ogni tipologia di corso, precisa il numero di crediti corrispondenti alle singole attività formative.</p>	
<p><b>2.</b> Su proposta di una struttura didattica, l'Ateneo partecipa ad attività in collaborazione con gli istituti scolastici. L'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari è deliberato dalla struttura didattica proponente, su parere conforme del consiglio di corso di studio competente.</p>	

<b>Art. 34 - Doveri e compiti didattici dei professori e dei ricercatori</b>	<b>Art. 34 – Doveri Compiti dei docenti</b>
<p><b>1.</b> I docenti, nei periodi in cui svolgono gli insegnamenti che sono stati loro affidati, assicurano la presenza presso le strutture a disposizione dei corsi di studio ai quali gli insegnamenti afferiscono, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito in modo da garantire la distribuzione più efficace delle lezioni ai fini dell'apprendimento.</p>	<p><b>1.</b> I/le docenti svolgono personalmente i compiti didattici e di servizio loro attribuiti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione ai/lle professori/esse e ai/lle ricercatori/trici dei compiti didattici e di servizio agli/lle studenti/esse dell'Ateneo, assicurando la presenza presso le strutture messe a disposizione per svolgere i suddetti compiti, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito dalle strutture didattiche.</p>

<p><b>2.</b> Il docente che, nei periodi di cui al precedente comma, abbia necessità di sospendere la propria attività didattica per più di una settimana, chiede preventiva autorizzazione al direttore del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza e curando, ove possibile, che le attività proseguano con un docente sostituto. Nei casi di assenza prolungata, dovuta a cause di forza maggiore, motivi di salute e impegni scientifici o istituzionali, il docente ne dà tempestiva comunicazione al direttore che prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.</p>	<p><b>2.</b> Nei periodi di cui al precedente comma, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a cause di forza maggiore o motivi di salute, il/la docente ne dà tempestiva comunicazione al/lla direttore/rice e p.c. al/la presidente del Corso di studio. <del>che</del> <b>Il/la direttore/rice, sentito il/la Presidente,</b> prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.</p> <p>Ferma restando la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a impegni scientifici, istituzionali o extraistituzionali, il/la docente ne dà comunicazione al/la direttore/rice del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza. Il/la direttore/rice, sentito il/la presidente del Corso di studi, prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.</p> <p><b>3.</b> Il/la docente è obbligato/a ad informare tempestivamente gli/le studenti/esse e il/la presidente del Corso di studi, attraverso i canali istituzionali, di qualsiasi modifica di data e orario delle lezioni e degli esami. In mancanza di comunicazione, il/la direttore/rice del Dipartimento, sentito il/la presidente del Corso di studi, avvia la procedura di verifica dell'assenza.</p>
<p>\\\\\\</p>	<p><b>4.</b> Il/la docente dedica al ricevimento degli/le studenti/esse, un congruo numero di ore in almeno due giorni la settimana, distribuito in maniera omogenea e continuativa lungo l'intero anno accademico, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato.</p>
<p><b>4.</b> Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 attribuisce i compiti didattici ai docenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti.</p>	
<p><b>5.</b> Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 deve esprimere il proprio parere sulle richieste di autorizzazione del docente a svolgere attività didattica in corsi non citati nel Regolamento di cui al comma precedente (quali, per esempio, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento, corsi di Tirocinio Formativo Attivo), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali.</p>	

<p><b>6.</b> Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro, ove indica via via, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente l'insegnamento, facendo aggiungere alla propria firma, ove necessario, quella del docente o ricercatore che per quella specifica attività lo abbia, eventualmente, affiancato o sostituito. La compilazione del registro può avvenire anche per via telematica.</p>	<p><b>5.</b> Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il/la docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro anche elettronico, ove indica, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività secondo quanto previsto dall'art.10 c.3 e 4, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e quant'altro. Il/la docente deve firmare digitalmente il registro e <del>inviarlo alla struttura didattica competente</del> e lo rende disponibile agli organi competenti.</p>
<p><b>7.</b> Al termine del corso il registro viene siglato, anche in forma digitale, dal presidente del consiglio del corso di studio, per presa visione, e consegnato quindi, al responsabile della struttura didattica che ne cura la conservazione nell'archivio della struttura.</p>	
<p><b>8.</b> Ogni docente è tenuto a seguire un congruo numero di studenti nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi.</p>	<p><b>6.</b> Ogni docente è tenuto/a a seguire un congruo numero di studenti/esse nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi. Il Dipartimento o il Consiglio di Cds assicura, anche con specifiche disposizioni, l'effettivo adempimento di quest'obbligo.</p>
<p><b>9.</b> Il consiglio di dipartimento, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico, può affidare a studenti dei corsi di dottorato di ricerca e a titolari di assegno di ricerca, con il loro consenso, il compito di svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, verificando che ciò non ne comprometta l'attività di formazione e di ricerca. La delibera è assunta previo parere favorevole del coordinatore del corso di dottorato di competenza o del tutor dell'assegnista. Tale affidamento non dà luogo, in ogni caso, a compenso economico né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane. Per i titolari di assegno di ricerca l'affidamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di ore previsto dal "Regolamento per la disciplina dei professori a contratto".</p>	
<p><b>10.</b> È fatto obbligo ai docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.</p>	<p><b>7.</b> È fatto obbligo ai/le docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.</p>
	<p><b>8.</b> Il/la docente cura la compilazione delle schede dell'insegnamento (Syllabus), secondo le linee guida dell'Ateneo, affinché l'apprendimento dello/a studente sia consapevole e attivo.</p>

<b>Art. 33 Attività didattica integrativa</b>	<b>Art. 35 - Servizi didattici integrativi</b>
<p>1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutorato.</p>	<p>1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi didattici offerti agli/le studenti/esse anche in collaborazione con enti pubblici e privati.</p>
<p>2. Tra le attività di cui al comma 1 rientrano tutte le attività didattiche integrative programmate dai consigli di corso di studio come complemento dell'offerta formativa di base che siano svolte dai docenti al di fuori dei compiti didattici istituzionali loro attribuiti annualmente. Vi rientrano in particolare:</p> <p>a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;</p> <p>b) attività di orientamento – svolte anche in collaborazione con enti esterni - rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;</p> <p>c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;</p> <p>d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;</p> <p>e) attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione);</p> <p>f) corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni o a concorsi pubblici;</p> <p>g) corsi di formazione permanente;</p> <p>h) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola superiore.</p>	<p>2. In via esemplificativa, tra i servizi didattici rientrano:</p> <p><del>a) corsi di orientamento rivolti sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;</del></p> <p><del>b) corsi di supporto e di recupero, finalizzati a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;</del></p> <p><del>c) corsi di tutorato finalizzati all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;</del></p> <p>d) corsi di formazione finalizzati al miglioramento qualitativo della didattica e di aggiornamento del proprio personale, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;</p> <p>e) servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di svantaggio, in particolare rivolti a studenti/esse vulnerabili e diversamente abili, e finalizzati a rendere effettivo il loro diritto allo studio ed a permettere pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica;</p> <p>f) servizi finalizzati a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli/le studenti/esse di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale;</p> <p>g) servizi rivolti al sostegno ad attività formative autogestite dagli/le studenti/esse nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.</p>

<b>Art. 35 - Attività di collaborazione part-time</b>	<b>Art. 36 - Attività di collaborazione part-time</b>
<p>1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di ore pro capite stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p>1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli/le studenti/esse a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di ore pro capite stabilito dalla normativa vigente.</p>
<p>2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli studenti vengono collocati in un'unica graduatoria.</p>	<p>2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli/le studenti/esse sono <del>vengono</del> collocati in un'unica graduatoria.</p>
<p>3. Gli studenti vengono assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere via via la graduatoria.</p>	<p>3. Gli/le studenti/esse sono <del>vengono</del> assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere la graduatoria.</p>
<b>Art. 36 - Orientamento e tutorato</b>	<b>Art. 37 - Orientamento e tutorato</b>
<p>1. L'Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli studenti forme di orientamento e tutorato finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) orientarli nelle scelte di studio e professionali;</li> <li>b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione;</li> <li>c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà.</li> </ul>	<p>1. L'Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli/le studenti/esse attività di orientamento e tutorato finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) orientarli nelle scelte di studio e professionali;</li> <li>b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione;</li> <li>c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà.</li> </ul>
<p>2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato, sotto la responsabilità di un docente nominato dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto.</p>	<p>2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato sotto la responsabilità di un/a docente nominato/a dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto. Il servizio comprende giornate di orientamento dedicate agli/le studenti/esse delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado, volte alla presentazione di tutta l'offerta formativa, con riferimento ai Corsi di Studio e ai relativi sbocchi occupazionali; inoltre tutti i corsi di laurea prevedono le figure dei/le tutor, che svolgono la funzione di introdurre e accompagnare gli/le studenti/esse nel percorso di studio intrapreso, favorendo un maggiore scambio di informazioni e conoscenze utili a progettare la carriera universitaria sulla base delle attitudini, degli interessi e delle aspirazioni personali della persona <u>soggetto</u>.</p>
<p>3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e da studenti selezionati con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli studenti è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time.</p>	<p>3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e da studenti/esse selezionati/e con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli/le studenti/esse è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time.</p>



**4.** All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dei corsi di studio.

**4.** All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché rappresentanti degli/le studenti/esse in seno agli organi collegiali dei corsi di studio.

## **REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI.**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato e il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali con contratto di lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente.

### **Capo I Accesso alla dirigenza**

#### **Art. 2 Accesso alla qualifica di dirigente**

1. Le assunzioni di personale dirigente sono oggetto di apposita delibera del Consiglio di amministrazione nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale, rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e nel rispetto dei vincoli finanziari, di quelli imposti dalla normativa vigente.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Catania avviene esclusivamente a seguito di concorso per titoli ed esami.
3. I concorsi sono indetti con bando, adottato con decreto del direttore generale nell'ambito della macro-organizzazione e della programmazione delle relative risorse da parte del Consiglio di amministrazione.
4. Il bando deve contenere i requisiti soggettivi generali e particolari per l'accesso al concorso e l'ammissione all'impiego, i titoli di studio richiesti, i titoli che danno luogo a precedenza e preferenza a parità di merito, le specifiche competenze e conoscenze richieste per la posizione da ricoprire, il termine e le modalità per la presentazione della domanda, il numero dei posti messi a concorso, l'eventuale riserva dei posti al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Catania, nel limite massimo del 30% dei posti, il calendario d'esame ovvero il termine entro il quale sarà fissato il calendario d'esame con le modalità di comunicazione di quest'ultimo, la sede di svolgimento delle prove, le materie e il contenuto delle prove, la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove, il nominativo del responsabile del procedimento.
5. Il bando è pubblicato nelle forme di legge.

#### **ART. 3 Requisiti di ammissione al concorso**

1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell'Università, i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
  - a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di Diploma di Laurea o di Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio - o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal D.P.C.M. 27.04.2018 n. 80, almeno tre anni di servizio - svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
  - b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, muniti di Diploma di

Laurea o di Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c) soggetti che hanno svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di Diploma di Laurea o di Laurea specialistica/magistrale (LS/LM);

d) cittadini italiani muniti di Diploma di Laurea o di Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. Tutti gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'autorità competente in base a quanto prevedono gli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente al quale il candidato appartiene.

3. Lo svolgimento di funzioni e incarichi dirigenziali di cui alle lettere c), d) è comprovato dalla direzione di strutture organizzative complesse, dalla programmazione, dal coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, dalla gestione autonoma di risorse umane, strumentali ed economiche, dalla definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell'amministrazione o della struttura di appartenenza del candidato.

#### **Art. 4**

#### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. Il concorso **pubblico per titoli ed esami** consiste nello svolgimento di due prove scritte, e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, consistente nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.

2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Ateneo.

3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali in ambito universitario. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese ad un livello avanzato, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altra lingua straniera indicata dal bando è prevista la lettura, la traduzione di testi e l'eventuale conversazione in lingua. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici.

4. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.

5. Il calendario delle prove d'esame sarà indicato nel bando di concorso o successivamente comunicato ai candidati con altre modalità indicate nello stesso bando. I candidati devono avere notizia del calendario delle prove, secondo una delle modalità sopra indicate, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte e almeno 20 giorni prima del colloquio.

#### **Art. 4 bis**

#### **Prova preselettiva**

1. L'ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da forme di preselezione, a cui l'amministrazione può ricorrere qualora il numero delle domande ammissibili sia comunque

tale da pregiudicare il rapido ed efficiente svolgimento delle procedure concorsuali. La preselezione verterà sulle materie oggetto del concorso, che saranno specificate nel bando. Fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento, per la preselezione è possibile anche il ricorso all'ausilio di società qualificate e di enti esterni specializzati in selezione del personale.

2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che abbiano già svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato o funzioni dirigenziali, per un periodo di almeno 12 mesi presso l'Università degli studi Catania.

#### **Art. 4 ter** **Titoli valutabili**

1. Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:

- a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
- b) abilitazioni professionali;
- c) titoli di carriera e di servizio;
- d) pubblicazioni scientifiche.

2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 120 punti, ovvero, in massimo 160 punti, nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, se è prevista una terza prova scritta.

3. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice tenuto conto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 78/2018, previa individuazione dei criteri. I titoli sono valutabili solo nel caso in cui non siano stati già utilizzati quali requisiti di ammissione al concorso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere a) g) e h) del D.P.C.M. n. 78/2018.

4. Il bando può prevedere un limite al numero delle pubblicazioni che ciascun candidato può produrre, al fine di contemperare l'esigenza di valorizzazione delle professionalità dei candidati con la necessità di garantire la celerità e l'efficienza della procedura.

5. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

#### **Art. 5** **Commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore generale, nel rispetto del principio di rotazione dei componenti, ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

2. Non possono far parte delle Commissioni, anche con compiti di segreteria, i componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi di Catania, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e, in generale, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse previste dalla legge. In applicazione del principio della parità di genere, almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Il presidente della commissione è individuato dal Direttore generale dell'Ateneo tra i direttori generali o tra i professori ordinari delle università italiane; il Direttore generale designa anche l'eventuale supplente.

4. I restanti componenti della commissione sono individuati dal Direttore generale e scelti tra direttori generali e dirigenti delle università, tra docenti universitari, tutti esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Con il decreto di nomina della commissione il Direttore generale individua gli eventuali supplenti. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi, previo provvedimento del Direttore generale.

5. Il presidente e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi di cui al presente regolamento. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del

collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

6. La commissione può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da dipendente con inquadramento non inferiore alla categoria D.

8. I lavori della commissione possono essere svolti in modalità telematica, garantendo comune la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

## **Art.6**

### **Adempimenti preliminari della commissione**

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico, tenuto conto che le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte.

2. Di tutte le operazioni d'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

3. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e, presa visione dell'elenco dei partecipanti, tra essi e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. La Commissione esaminatrice alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove da formalizzare nei relativi verbali, al fine di motivare i punteggi da attribuire.

5. La commissione prima dello svolgimento delle prove concorsuali e nell'ambito del programma d'esame previsto dal bando di concorso, prepara tre tracce per ciascuna prova scritta nel rispetto delle modalità previste dalla normativa di riferimento.

6. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

7. All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro.

8. Il bando, in relazione alle specifiche caratteristiche della prova, può prevedere lo svolgimento della prova teorico-pratica con modalità informatiche, avendo cura di assicurare il rispetto dell'anonimato nella valutazione.

9. Gli elaborati possono essere redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. L'Amministrazione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile e che tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte siano disabilitati dalla connessione internet.

## **Art. 7**

### **Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte**

1. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio o della struttura in cui si svolge il concorso e la firma di un membro della commissione.

2. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nei casi in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

3. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

## **Art. 8**

### **Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte**

1. Al termine di ogni giorno d'esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato lo stesso numero da apporre sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
2. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo avere staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione, davanti ai candidati presenti nell'aula all'ultima prova d'esame.
3. Dopo avere corretto gli elaborati anonimi, la commissione effettua il riconoscimento dei candidati.
4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
5. Tale comunicazione deve essere data dalla commissione all'amministrazione che ne curerà la pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet istituzionale e mediante comunicazione diretta ai candidati nell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

## **Art. 9**

### **Adempimenti della commissione in fase di svolgimento del colloquio**

1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati in relazione alle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. La prova deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e lo affigge nella sede degli esami.

## **Art. 10**

### **Formazione della graduatoria e approvazione degli atti**

1. Per ciascun candidato il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.
2. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è formata nel rispetto dell'art. 15 del dpr 487/1994 ed approvata con decreto del Direttore generale e resa pubblica nelle forme di legge.

## **Capo II**

### **Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali**

## **Articolo 11**

### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso l'Università degli Studi di Catania, in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni, dell'art. 12 del CCNL della dirigenza dell'area Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018, sottoscritto il 18 luglio 2019, della direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche. Nel rispetto, altresì, delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, tenuto conto

delle direttive dell'ANAC in materia di anticorruzione e delle "Modalità attuative del par. 7.3 (Inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi dirigenziali) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, triennio 2020-2022".

2. I criteri e le modalità indicati nel presente capo sono volti a garantire efficienza, trasparenza ed imparzialità nelle procedure per l'individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale.

3. Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi dirigenziali conferiti dall'Ateneo, compresi gli incarichi di sostituzione del dirigente, di cui all'art. 58 del predetto CCNL. Detti criteri generali sono applicati anche per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, tenuto conto delle specificità oggettive e soggettive di cui alla norma e di quanto previsto dal presente capo.

## **Articolo 12** **Principi generali**

1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale, come previsto dall'art. 12 del CCNL della dirigenza dell'area Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018.

2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire, dei programmi da realizzare e dell'esperienza professionale complessivamente maturata dai dirigenti nell'espletamento di precedenti incarichi nell'ambito dell'Ateneo.

3. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute dal dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti.

4. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente attraverso l'attribuzione di incarico *ad interim*. Tale incarico ha carattere eccezionale e temporaneo ed è conferito per far fronte ad esigenze organizzative e/o per garantire un più funzionale presidio degli uffici dirigenziali privi di dirigente, anche nelle more del completamento dell'acquisizione del personale. Di norma l'attribuzione dell'incarico *ad interim*, da effettuarsi secondo i criteri generali di cui al presente capo per quanto compatibili, tiene conto anche delle seguenti indicazioni:

- attinenza del curriculum e delle esperienze rispetto a requisiti e caratteristiche della posizione da coprire;
- valutazione complessiva del curriculum e delle esperienze pregresse;
- pregressa valutazione di performance individuale.
- preferenza a chi già è titolare di incarico con attribuzioni affini all'incarico da conferirsi e/o ha particolare pregressa esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da attribuirsi;
- di norma un dirigente può essere titolare di un solo incarico *ad interim*.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, nei limiti ivi previsti, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. Gli incarichi dirigenziali possono essere, altresì, conferiti ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, nei limiti ivi previsti.

## **Articolo 13** **Criteri di conferimento**

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati e complessità della struttura interessata;
- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente,
- c) dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute;
- c) rotazione degli incarichi ove possibile in relazione alle specifiche attribuzioni delle Aree a più elevato rischio di corruzione;

d) esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

2. I criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001.

3. Nel conferimento di incarichi dirigenziali anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli ai sensi dell'art. 19 comma 5-bis, si tiene conto dei criteri generali di cui sopra nonché in particolare dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione e delle altre esperienze di lavoro acquisite inerenti all'oggetto dell'incarico da conferire.

4. Gli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 possono essere conferiti, fornendo esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nel ruolo dirigenziale dell'Ateneo, desumibile dall'attività svolta in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. La durata degli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 non può superare i cinque anni.

5. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

#### **Art. 14**

##### **Durata degli incarichi**

1. Tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali, ivi compresi quelli di cui ai commi 5-bis dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001, sono conferiti a tempo determinato e con durata correlata agli obiettivi prefissati, comunque, compresa fra tre e cinque anni, salvo quanto specificatamente previsto per gli incarichi *ad interim* e salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente capo per gli incarichi ex art. 19, comma 6, del decreto stesso.

2. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni nel caso di collocamento in quiescenza del dirigente prima della scadenza del termine suddetto. Gli incarichi cessano comunque automaticamente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

3. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può aver luogo solo in conseguenza di processi di riorganizzazione dell'Ateneo oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o dell'inosservanza delle direttive impartite, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001.

4. L'incarico conferito *ad interim* ad un dirigente che sia già titolare di un incarico, deve avere durata certa e ragionevole in relazione alle attività/obiettivi assegnati. In ragione delle motivazioni sottostanti al conferimento, l'incarico *ad interim* cessa in caso di conferimento di dette funzioni in via principale ad un dirigente o in caso di cessazione o revoca o risoluzione dell'incarico dirigenziale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 di cui è già titolare in via principale.

#### **Art. 15**

##### **Procedura di conferimento**

1. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziali si articola nelle seguenti fasi:

*a. Analisi preliminare delle posizioni vacanti e modalità di attribuzione*

Sulla base dei posti di funzione vacanti in Ateneo, o che si renderanno vacanti con l'approssimarsi della scadenza degli incarichi in corso, l'Area risorse umane, supporta il



Direttore generale nell'individuazione degli incarichi dirigenziali da attribuire e delle modalità ritenute più efficaci per l'attribuzione degli stessi.

*b. Pubblicità*

Attraverso apposito interpello l'Ateneo rende conoscibile al personale interessato i posti di funzione che intende ricoprire, con evidenza delle competenze professionali e dei requisiti professionali richiesti, dei criteri di valutazione e dei destinatari della procedura. L'interpello è altresì pubblicato sul sito istituzionale.

*c. Partecipazione*

Entro il termine di 15 giorni, gli interessati possono inviare una manifestazione di interesse e disponibilità, nei termini e secondo le modalità specificate nell'interpello.

All'istanza per il conferimento dell'incarico va allegato:

- il *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto;
- la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità;
- una relazione del dirigente stesso nella quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la loro durata e le conoscenze acquisite, i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati e le eventuali ulteriori motivazioni che, in considerazione dei criteri indicati, siano tese ad avvalorare l'idoneità del dirigente a ricoprire l'incarico vacante.

Ad esclusione delle procedure per il conferimento degli incarichi *ad interim*, il dirigente già titolare di altro incarico in Ateneo, in possesso dei requisiti necessari, può presentare domanda solo dopo che sia decorso almeno un anno dal conferimento di detto incarico.

*d. Valutazione e controlli sull'insussistenza di condanne penali, anche non irrevocabili, per reati contro la pubblica amministrazione*

La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dal Direttore generale supportato dall'Area risorse umane, ovvero, se ritenuto necessario, da una apposita commissione dallo stesso Direttore nominata.

Nel caso di nomina di una commissione, la stessa potrà proporre una rosa di candidati da sottoporre alla valutazione del Direttore generale che adotterà, con il supporto dell'Ufficio Risorse umane, il provvedimento di conferimento dell'incarico.

*e. Conferimento dell'incarico*

Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti con provvedimento del Direttore generale. Il provvedimento individua l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti negli atti di indirizzo. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla definizione degli obiettivi e dei risultati da conseguire.

Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con il quale è definito la durata dell'incarico ed il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 24 del D.lgs. n.165 del 2001 e di quanto previsto nei CCNL applicabili.

2. L'Ateneo assicura la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti attraverso pubblicazione nel sito istituzionale.

3. Le procedure ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, di cui al presente capo, sono oggetto di confronto sindacale.

**Art. 16**  
**Norma transitoria**

Entro un mese dall'adozione del presente regolamento, l'Ateneo avvia le procedure di cui al precedente articolo per l'attribuzione degli incarichi sulle Aree vacanti.

## **Aggiornamento e potenziamento dell'offerta formativa**

L'aggiornamento dell'offerta formativa nell'ottica di rispondere alle esigenze di sviluppo del territorio e delle dinamiche di evoluzione del mercato del lavoro anche transnazionale, richiede strumenti finalizzati all'analisi delle criticità che si manifestano rispetto all'offerta formativa attiva, un rafforzamento dell'interlocuzione con gli stakeholders e con gli studenti e introducendo anche strumenti di fruizione innovativi per il sostegno degli studenti fuori sede e in situazioni di disagio. Pertanto sono confermate le azioni previste con riferimento ai seguenti obiettivi e azioni ed ai relativi indicatori già presenti che sono altresì utili per monitorarne lo sviluppo a livello di macro-obiettivo.

Sfida	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo e azioni	Indicatori di monitoraggio
Innovazione e digitalizzazione	<b>Ob_ID_Did_1</b> Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l'innovazione e la digitalizzazione.	<b>ID_Did_1.1:</b> Ottimizzazione del processo di programmazione dell'offerta formativa di I – II- III livello per l'aggiornamento e razionalizzazione della stessa  <b>a: Definizione della procedura di analisi, monitoraggio e aggiornamento dell'offerta formativa di I – II- III livello</b>	a_1: Stato di avanzamento annuale  a.s. 2023 introduzione della procedura per revisione offerta formativa ed evidenza ei risultati per revisione offerta formativa a.a. 2024/2025  a.s. 2024: applicazione a regime della procedura  a.s. 2025: verifica efficacia procedura ed eventuale revisione
		<b>ID_Did_1.3</b> Sperimentazione e introduzione di forme di didattica innovativa  <b>b: Sviluppo attività di formazione per i docenti</b>	a.s. 2023 b_1: N. corsi di formazione programmati per anno  b_2. N. ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate ai diversi ruoli del personale Docente  b_3 anno 2024: Verifica efficacia della formazione sui docenti coinvolti nel biennio 2022-2023 (verifica schede Opis, ecc.)  a.s. 2025: conferma o revisione della misura

Sfida	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo e azioni	Indicatori di monitoraggio
Inclusione sociale	<b>Ob_IS_Did_1</b> Favorire i processi di inclusione sociale attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti e l'introduzione di servizi dedicati	<b>IS_Did_1.1</b> Potenziamento di servizi dedicati all'inclusione sociale, al benessere e alle pari opportunità  <b>b: Incremento del servizio di "peer mentorship" dedicato al supporto dell'integrazione didattica e sociale degli studenti con diverso background linguistico e culturale.</b>	a.s. 2023 b_1: N. servizi di peer mentorship avviati  b_2 a.s. 2024: Verifica efficacia della misura attuata nel biennio 2022-2023 ( Es. Questionari?, Grado di soddisfazione, numero di studenti coinvolti, ecc.)  a.s. 2025: conferma o revisione della misura
		<b>IS_Did_1.1</b> Potenziamento di servizi dedicati all'inclusione sociale, al benessere e alle pari opportunità  <b>d: Definizione di procedure per la fruizione di materiali on-line e registrazioni delle lezioni, anche sottotitolate, per gli studenti con disabilità e/o DSA.</b>	d_1: Stato di avanzamento  a.s. 2023 Definizione delle procedure e individuazione delle soluzioni da attuare  a.s. 2024 avvio delle attività
Sviluppo territoriale	<b>Ob_ST_Did_1:</b> Promuovere il ruolo dell'Ateneo a vantaggio dello sviluppo economico-culturale e sociale e della tutela del territorio	<b>ID_ST_Did_1.2</b> Qualificare e razionalizzare l'offerta formativa delle lauree di I - II livello e III livello  <b>b: Revisione dell'offerta formativa con particolare attenzione alle esigenze del territorio</b>	b_1: Stato di avanzamento  a.s. 2023: Realizzazione conferenza di servizi con gli stakeholders del territorio e preparazione di proposte da sottoporre agli organi di Ateneo

## **Realizzazione di interventi straordinari di edilizia universitaria**

L'Ateneo, grazie anche alle opportunità di finanziamento per l'edilizia, continuerà l'azione già avviata tesa al recupero e alla ristrutturazione di edifici storici e/o di strutture preesistenti che permettano di realizzare nuove sedi universitarie, con il conseguente incremento del numero di aule e di laboratori attrezzati, della creazione di nuove residenze universitarie, al fine di potenziare i servizi agli studenti per il miglioramento delle attività di didattica e di ricerca e per incrementare i servizi di accoglienza. Tale obiettivo legato anche al recupero edilizio di edifici storici o di strutture preesistente concorre al perseguimento di iniziative a beneficio dello sviluppo del territorio e alla rivalutazione degli spazi a vantaggio della comunità locale.

Pertanto sono confermate le azioni previste con riferimento ai seguenti obiettivi e azioni, per i quali laddove necessario, sono introdotti ulteriori indicatori di monitoraggio e di risultato.

Si riporta altresì il quadro complessivo degli interventi edilizi programmati e le relative azioni da avviare e realizzare nel 2023.

Sfida	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo e azioni	Indicatori di monitoraggio
<b>Sviluppo territoriale</b>	<p><b>Ob_ST_Did_1</b> Promuovere il ruolo dell'Ateneo a vantaggio dello sviluppo economico-culturale e sociale e della tutela del territorio</p>	<p><b>ST_Ser_1.1</b> Attuazione di iniziative a beneficio del territorio anche con riferimento agli interventi per la sostenibilità:</p> <p>a1 Realizzazione Programma strategico di edilizia universitaria dell'Ateneo catanese per l'accesso ai bandi di cofinanziamento MUR - D.M. 1274/2021 F.E.U. 2021/2035</p> <p>a2 Piano emergenziale edilizia (ex D.M. 1121/2019): Intervento A e B</p> <p>a3: Finanziamento regionale – Fondi POR 4.1.1 e 10.5.7</p> <p>a4: Edilizia residenze universitarie – Legge 338/2000, IV bando e V bando</p>	<p>a_1: Stato di avanzamento a.s. 2023: programmazione degli interventi per il triennio 2023-2025 nei termini stabiliti dal bando per l'accesso ai finanziamenti e rendicontazione stati di avanzamento</p> <p>a_2: Stato di avanzamento a.s. 2023: programmazione degli interventi per il triennio nei termini stabiliti dal bando per l'accesso ai finanziamenti e rendicontazione stati di avanzamento</p> <p>a_3: Stato di avanzamento a.s. 2023: programmazione degli interventi per il triennio nei termini stabiliti dal bando per l'accesso ai finanziamenti e rendicontazione stati di avanzamento</p>

## Programmazione intervento Piano edilizio UniCT - anno 2023

## AVANZAMENTO anno 2023

<b>RESIDENZE LEGGE 338/2000 - IV° BANDO</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>MUR - 338</b>	<b>UNICT</b>	<b>SITUAZIONE</b>	<b>I° SEM.</b>	<b>II° SEM.</b>	
Cittadella via Androne	€ 5.560.000	€ 4.290.200	€ 1.269.800	FINANZIATI	predisposizione documenti tecnici procedura di gara	contrattualizzazione ed avvio dei lavori	
<b>D.M. 1121/19 MUR - F.E.U, 2019/2033</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>MUR - FEU</b>	<b>UNICT</b>	<b>SITUAZIONE</b>	<b>I° SEM.</b>	<b>II° SEM.</b>	
LINEA A) - Vari	€ 5.021.267	€ 2.436.045	€ 617.392	FINANZIATI	ultimazione lavori interventi di cui alla linea A	ultimazione attività di rendicontazione (80/100%)	(*) adempimento legato all'attivazione delle finestre di rendicontazione aperte dal MUR
			* compreso contributo di euro 1.967.830 da regione				
LINEA B) - Vari	€ 27.324.436	€ 12.403.583	€ 10.277.765	FINANZIATI	avvio lavori interventi di cui alla linea B	avvio attività di rendicontazione (20/30%)	
			* compreso contributo di euro 658.652 da regione				
<b>P.O.R. 4.1.1. REGIONE SICILIA</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>REGIONE SIC.</b>	<b>UNICT</b>	<b>SITUAZIONE</b>	<b>I° SEM.</b>	<b>II° SEM.</b>	
Boscarino	(già ricompresi nella linea B) del DM 1121)	€ 3.984.000	€ -	FINANZIATI	incantieramento ed avvio lavori I° contratto applicativo	predisposizione documenti tecnici II° contratto applicativo	
<b>RESIDENZE LEGGE 338/2000 - V° BANDO</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>MUR - 338</b>	<b>UNICT</b>	<b>SITUAZIONE</b>	<b>I° SEM.</b>	<b>II° SEM.</b>	
Vittorio Emanuele/Tomaselli	€ 46.000.000	€ 41.400.000	€ 4.600.000	RICHIESTI	progettazione di livello esecutivo	predisposizione documenti tecnici procedura di gara	(*) adempimento legato all'accoglimento domanda di cofinanziamento ministeriale

<b>D.M. 1274/21 MUR - F.E.U. 2021/2035</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>MUR - FEU</b>	<b>UNICT</b>	<b>SITUAZIONE</b>	<b>I° SEM.</b>	<b>II° SEM.</b>	
LINEA A) - Abela	€ 10.100.000	€ 6.033.752	€ 4.066.248	RICHIESTI	predisposizione documenti tecnici procedura di gara	avvio dei lavori	(*) adempimenti legati all'accoglimento domanda di cofinanziamento ministeriale
LINEA B)							
Polo didattico OVE	€ 20.000.000	€ 9.974.758	€ 10.025.242	RICHIESTI	progettazione di livello esecutivo	predisposizione documenti tecnici procedura di gara	
Biologia animale	€ 9.000.000	€ 4.482.100	€ 4.517.900	RICHIESTI			
LINEA E)							
PPP	€ 16.895.445	€ 8.115.249	-	RICHIESTI	progettazione di livello esecutivo	predisposizione documenti tecnici procedura di gara	
HTCC	€ 37.700.000	€ 18.473.000	€ 19.227.000	RICHIESTI			

<b>P.O.R. 10.5.7 REGIONE SICILIA</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>REGIONE SIC.</b>	<b>UNICT</b>	<b>SITUAZIONE</b>	<b>I° SEM.</b>	<b>II° SEM.</b>
RICOGNIZIONE RETROSPETTIVA (VARI)	€ 9.882.940 * oltre euro 5.668.347 già ricompresi nel DM 1121	€ 12.851.456	€ 540.000	FINANZIATI	avvio attività di rendicontazione (20/30%)	ultimazione attività di rendicontazione (80/100%)

**Totale complessivo € 187.484.088 € 124.444.143 € 55.141.347**



## **Attuazione del piano di reclutamento straordinario rivolto sia al personale tecnico-amministrativo che al personale docente**

La realizzazione degli obiettivi sfidanti del Piano strategico di lungo periodo non risulterebbe attuabile se non attraverso un adeguato potenziamento sia l'amministrazione centrale che le strutture decentrate, al fine di rendere più efficace e proattiva l'azione amministrativa e gestionale di Ateneo e, l'azione di supporto alle esigenze della «didattica» e alla progettualità della «ricerca».

Pertanto le opportunità scaturenti dai piani di reclutamento straordinario accompagnati da un'efficace azione formativa del personale rientrano risultano fondamentali per il miglioramento dei risultati dell'amministrazione.

Pertanto sono confermate le azioni previste con riferimento ai seguenti obiettivi e azioni, per i quali laddove necessario, sono introdotti ulteriori indicatori di monitoraggio.

Sfida	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo e azioni	Indicatori di monitoraggio
Inclusione sociale	<b>Ob_IS_Ser_2</b> Promuovere politiche per le pari opportunità e il benessere della comunità universitaria	IS_Ser_2.2 Promozione di modelli sostenibili per la gestione del personale e per il miglioramento della performance istituzionale e organizzativa di Ateneo <b>c: Adozione piano straordinario di reclutamento del personale TA</b>	c1: Attuazione piano ripartizione PO per PTA da piano straordinario (ex. D.m. 445/2022), seduta del SA del 26/07/2022 e del Cda del 28/07/2022  Avvio selezioni nel 2023  c2. N. unità di PTA assunte per ciascun anno  Target: Incremento del PTA di almeno il 10%
Sviluppo territoriale	<b>Ob_ST_Did_1</b> Promuovere il ruolo dell'Ateneo a vantaggio dello sviluppo economico-culturale e sociale e della tutela del territorio	ID_ST_Did_1.2 Qualificare e razionalizzare l'offerta formativa delle lauree di I - II livello e III livello  <b>c: Adozione piano straordinario di reclutamento di professori e ricercatori</b>	c_1: Attuazione piano di ripartizione PO professori e ricercatori da Piano straordinario (ex d.m. 445/2022): SA del 26/07/2022, Cda del 28/07/2022.  c2. N. unità di personale docente reclutato sui vari ruoli (PO, PA, RTDB, RTDA) per ciascun anno

### Piena adesione alle linee di indirizzo strategiche del PNRR

Le opportunità di finanziamento derivanti dal PNRR rappresentano un importante volano per la realizzazione delle azioni di sviluppo strategico dell'Ateneo attraverso la realizzazione di progettualità specifiche di ricerca e di sviluppo a beneficio dell'intera collettività, l'adozione di piani di investimento in strutture di supporto alla ricerca (laboratori, attrezzature, ecc.) e nel reclutamento di personale docente e di ricercatori (RTD, dottorandi, ecc.), per la realizzazione dei relativi progetti di ricerca in collaborazione con partner accademici e industriali di alto livello.

Ai fini della realizzazione di tale obiettivo l'Ateneo dovrà adottare una soluzione organizzativa al fine di coordinare, gestire, monitorare e rendicontare i progetti finanziati nell'ambito del PNRR per assicurare la loro conclusione, dando evidenza, attraverso specifici strumenti di monitoraggio e di rendicontazione, dei risultati e dell'utilizzo dei fondi assegnati.

Tali interventi risulteranno oggetto di programmazione specifica nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione in quanto, come espressamente previsto nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato e in fase di pubblicazione, sono da ricondursi all'attuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nello specifico, oltre alle azioni specificatamente previste nel piano strategico legate all'attuazione del PNRR, che risultano confermate, si riporta di seguito un prospetto sintetico dei progetti presentati e finanziati nell'ambito del PNRR.

#### Missione 4 "Istruzione e Ricerca": Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"

BANDO	ACRONIMO/TITOLO	Totale budget UNICT
<b>INVESTIMENTO 1.3 - Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base. Avviso MUR D.D. n. 341 Del 15.03.2022</b>	FAIR - Future Artificial Intelligence Research	€ 5.703.895,00
	NQSTI - National Quantum Science and Technology Institute	€ 9.017.397,75
	CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society	€ 7.223.942,27
	HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine	€ 6.600.000,00
	GRINS - Growing Resilient Inclusive and Sustainable	€ 5.862.000,00
	On FOODS - "Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods"	€ 3.210.000,00
	INF-ACT -One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases	€ 6.190.000,00
	RESTART - "Research and innovation on future telecommunications system and networks, to make Italy more smart".	€ 4.761.406,11
<b>INVESTIMENTO 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di</b>	<b>CENTRO NAZIONALE DI RICERCA SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA</b>	<b>€ 1.583.044,00</b>

«campioni nazionali di R&S» su alcune KET. Avviso MUR D.D. n.3138 del 16.12.2021	CN00000022 - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA AGRITECH	€ 5.524.694,00
	CN00000013 - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA - HPC	€ 4.267.035,25
INVESTIMENTO 1.5 - Creazione e rafforzamento di «ecosistemi dell'innovazione» Avviso MUR D.D. n. 3277 del 30.12.2021	SAMOTHRACE	€ 24.174.840,41
INVESTIMENTO 1.5 - Creazione e rafforzamento di «ecosistemi dell'innovazione» nel Mezzogiorno. Decreto Direttoriale n. 204 del 29-09-2021	Greentech Mediterranean Innovation Hub	€ 10.500.000,00
	TESTARE – TEST ARea per la transizione Ecologica	€ 7.050.000,00
INVESTIMENTO 3.1 - Fondo per la costruzione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione. Avviso MUR D.D. n. 3264 del 28.12.2021	KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience	€ 329.200,48
	SoBigData.it - Strengthening the Italian RI for Social Mining and Big Data Analytics	€ 442.000,00
	STILES - Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA	1.613.774,00

\* i budget UniCT potrebbero subire variazioni a seguito della conclusione dell'iter amministrativo.

#### Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Iniziativa/investimento	Avviso	Acronimo/ titolo Progetto	Budget UniCT*
4 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR n. 931 del 06-06-2022	ANTHEM: Advanced Technologies for Human-centred Medicine”	€ 12.852.095,00

\* i budget UniCT potrebbero subire variazioni a seguito della conclusione dell'iter amministrativo.

**Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –**

<b>Iniziativa/investimento</b>	<b>Avviso</b>	<b>Acronimo/ titolo Progetto</b>	<b>Budget UniCT prima annualità 2023</b>	<b>Piano spese approvato UniCT</b>
6 - Orientamento attivo nella transizione scuola-università	MUR n. 1639 del 17-10-2022	Progetto orientamento “UOI, ovunque da qui”	€ 1.355.750,00	€ 1.075.750,00

Si riportano inoltre alcuni indicatori di monitoraggio relativi ai progetti PNRR per ciò che riguarda il numero di ricercatori coinvolti, e il reclutamento di ricercatori RTDA e dottorandi aggiornato alla data del 15/12/2022.:

- Numero di ricercatori coinvolti: 250
- Numero di ricercatori da reclutare: 100 (di cui 98 già banditi)
- Numero di PHD da reclutare: 103
- Numero di personale TA a supporto da assumere: 30

### **Realizzazione del Sistema informativo statistico di Ateneo**

Funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano strategico risulta fondamentale dotarsi di adeguati strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati della performance dell'Ateneo nelle sue aree strategiche. Risulta prioritario dunque mettere a sistema gli sforzi fin ad oggi compiuti nella realizzazione di strumenti informativi per la raccolta dei dati funzionali alla costruzione di indicatori quantitativi di risultato nelle aree strategiche dell'Ateneo, anche alla luce del nuovo modello di accreditamento di sede e di corso di studio AVA3, che si basa in misura prioritaria su valutazioni basate sull'analisi degli indicatori piuttosto che su una valutazione di carattere documentale o su visite in loco.

Pertanto, risultano prioritarie le azioni avviate e in itinere per la messa a regime degli strumenti informatici di raccolta dei dati, già previste all'interno del Piano strategico, che si riportano di seguito, alle quali si aggiungeranno, all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione nella sezione performance, azioni tese a costruire appositi cruscotti di indicatori. A tal fine, risulterà funzionale avviare un'analisi delle esigenze informative di tutti gli attori coinvolti nelle attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati al fine di creare un unico sistema informativo adeguato a rispondere alle necessità di tutti attori a diversi livelli.

Sfida	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo e azioni	Indicatori di monitoraggio
Innovazione e digitalizzazione	Ob_ID_Did_1 Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l'innovazione e la digitalizzazione	ID_Did_1.2 <b>b: Ottimizzazione della gestione dei flussi per i dati ANS e ANS PL</b>	b1: stato di avanzamento
		ID_Did_1.2 <b>c: Implementazione di procedure per il miglioramento delle performance dei CdS con l'ausilio del cruscotto della didattica</b>	c1: stato di avanzamento
	Ob_ID_Ric_1 Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l'innovazione e la digitalizzazione	ID_Ric_1.1 Ottimizzazione dei processi e delle procedure a supporto della ricerca  <b>a: Digitalizzazione dei processi di gestione degli assegni e delle borse di ricerca</b>  <b>b: Completamento digitalizzazione dei processi di gestione dei prodotti della ricerca</b>  <b>c: Potenziamento iniziative finalizzate a migliorare la capacità di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca per il miglioramento della capacità di spesa (decentramento)</b>	a_1: Stato di avanzamento  b_1: Stato di avanzamento  c_1: Stato di avanzamento
		ID_Ric_1.2 Miglioramento del processo di gestione dei progetti di ricerca e di autovalutazione dei risultati della ricerca a supporto della governance  <b>a: Ottimizzazione del cruscotto per anagrafe, valutazione e monitoraggio prodotti della ricerca</b>  <b>b: Implementazione e messa in opera cruscotto anagrafe e gestione progetti di ricerca</b>	a_1: Stato di avanzamento  b_1: Stato di avanzamento

Sfida	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo e azioni	Indicatori di monitoraggio
Innovazione e digitalizzazione	Ob_ID_TM_1: Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l'innovazione e la digitalizzazione	Terza missione ID_TM_1.1 Ottimizzazione e potenziamento dei processi di gestione, monitoraggio e valutazione delle attività di Terza missione  <b>a: Completamento e potenziamento del tool di monitoraggio delle attività di TM, anche con riferimento ai settori SDG, e con strumenti di autovalutazione</b>	a_1: Stato di avanzamento
	Ob_ID_Ser_1 Sostenere nuove opportunità di miglioramento e di sviluppo attraverso l'innovazione e la digitalizzazione.	ID_Ser_1.1 Miglioramento della digitalizzazione dei servizi in linea con gli indirizzi strategici del PNRR <b>a:</b> Redazione e attuazione del Piano di Transizione Digitale (PTD) di Ateneo.  <b>b:</b> Mappatura e analisi dei processi finalizzata anche alla loro reingegnerizzazione  <b>c:</b> Attuazione della trasformazione digitale mediante strumenti per la modellazione, l'analisi quantitativa, l'innovazione ed il monitoraggio efficace dei processi e dei dati al fine di avere un controllo centralizzato dei dati, delle procedure e dei responsabili amministrativi relativi.  <b>d:</b> Progettazione, messa in opera e mantenimento di soluzioni software dedicate, sviluppate su una banca dati comune e disponibile, con tecnologie scalabili con particolare enfasi sulla usabilità e sulla accessibilità delle soluzioni.  <b>e:</b> Sviluppo e condivisione di servizi avanzati (smart) che rispondano ad esigenze specifiche dei vari utenti coinvolti (studenti, PTA, docenti)	<b>a1-c1-d1-e1: subordinato alla mappatura dei processi e alla loro reingegnerizzazione pertanto da posticipare avvio</b>  <b>b1: stato di avanzamento a.s. 2023</b> <b>Programmazione azioni per l'avvio della mappatura e per la conclusione della stessa</b>



